

XVIII legislatura

A.S. 840:

"Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"

Ottobre 2018

n. 43



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 840: "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"». NL43, ottobre 2018, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE.....	1
Capo I Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale.....	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri</i>).....	5
Articolo 3 (<i>Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo</i>).....	6
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione</i>).....	7
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di divieto di reingresso</i>).....	9
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di rimpatri</i>).....	9
Capo II Disposizioni in materia di protezione internazionale.....	10
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale</i>)..	10
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale</i>).....	10
Articolo 9 (<i>Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera</i>).....	11
Articolo 10 (<i>Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale</i>).....	13
Articolo 11 (<i>Istituzione di sezioni della Unità Dublino</i>).....	13
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo</i>).....	14
Articolo 13 (<i>Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica</i>).....	16
Capo III Disposizioni in materia di cittadinanza.....	17
Articolo 14 (<i>Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza</i>).....	17
Capo IV Disposizioni in materia di giustizia.....	18
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di giustizia</i>).....	18
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA.....	19
Capo I Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.....	19
Articolo 16 (<i>Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare</i>).....	19
Articolo 17 (<i>Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo</i>).....	20
Articolo 18 (<i>Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale</i>).....	21
Articolo 19 (<i>Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali</i>).....	23

Articolo 20 (<i>Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive</i>)	24
Articolo 21 (<i>Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane</i>)	24
Articolo 22 (<i>Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno</i>).....	24
Articolo 23 (<i>Disposizioni in materia di blocco stradale</i>).....	28
Capo II Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa	28
Articolo 24 (<i>Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>).....	28
Articolo 25 (<i>Sanzioni in materia di subappalti illeciti</i>).....	30
Articolo 26 (<i>Monitoraggio dei cantieri</i>).....	30
Articolo 27 (<i>Disposizioni per migliorare la circolarità informativa</i>).....	30
Articolo 28 (<i>Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>)	31
Articolo 29 (<i>Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>) ...	32
Capo III Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili	33
Articolo 30 (<i>Modifiche all'articolo 633 del codice penale</i>)	33
Articolo 31 (<i>Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale</i>)	33
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	34
Capo I Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno	34
Articolo 32 (<i>Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno</i>)	34
Articolo 33 (<i>Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia</i>)	38
Articolo 34 (<i>Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	39
Articolo 35 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>).....	40
Capo II Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	42
Articolo 36 (<i>Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati</i>)	42
Articolo 37 (<i>Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia</i>)	45
Articolo 38 (<i>Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative</i>)	50
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	52
Articolo 39 (<i>Copertura finanziaria</i>).....	52

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI
SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO
NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI
IMMIGRAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI CASI SPECIALI DI PERMESSO DI
SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

Articolo 1

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

L'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari - quale previsto dal Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6).

La corrispettiva tutela sostanziale si prevede permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno "speciali".

Alcune di esse - per vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo - sono già previste dal Testo unico dell'immigrazione (rispettivamente all'articolo 18, articolo 18-*bis* ed articolo 22, comma 12-*quater*). In parte ricevono qui una ridefinizione.

Altre fattispecie (per le quali non sarebbe comunque possibile il rimpatrio, posti i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale) non erano puntualmente disciplinate dal Testo unico (trovando semmai applicazione nelle prassi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) e ricevono ora una tipizzazione e disciplina. Sono: condizioni di salute di eccezionale gravità; situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza (così, rispettivamente, i novelli articolo 19, comma 2, lettera d-*bis* ed articolo 20-*bis*, che vengono introdotti nel Testo unico dell'immigrazione).

È altresì introdotto un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (mediante l'inserimento di un articolo 42-*bis* entro il Testo unico dell'immigrazione).

Infine sono poste disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi 'speciali' sopra ricordati, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni. Si dispone che il giudice competente - ossia le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite (per effetto del decreto-legge n. 13 del 2017) presso ciascun Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - decidano con rito sommario di cognizione

Il comma 4 sancisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1 (sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con i nuovi permessi di soggiorno speciali), e al comma 3, lettera a) (che precisa la competenza delle Sezioni specializzate), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che le disposizioni tipizzano i permessi di soggiorno da rilasciare nei casi speciali in cui non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero. Certifica che si tratta, pertanto, di norme di carattere ordinamentale e che le stesse non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, sulla tipizzazione dei permessi di soggiorno si riferisce a fattispecie ad oggi comprese nell'ambito di applicazione del permesso umanitario. Alle vittime di tratta (art. 18, D.lgs. n. 286/1998) o di sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-*quater*, D.Lgs. n. 286/1998) così come alle vittime di violenza domestica (art. 18-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998) è rilasciato attualmente un permesso per motivi umanitari. Nei casi di divieto di espulsione previsti dall'articolo 19, commi 1 e 1.1, richiamati dall'articolo 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, come modificato dal presente decreto, per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, è rilasciato attualmente un permesso per motivi umanitari (v. art. 28, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 394/1999).

Il permesso per cure mediche è già espressamente esonerato dal pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 6 ottobre 2011 (Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno), come modificato dal D.M. 5 maggio 2017. In proposito, afferma che la tipizzazione di quest'ultima fattispecie così come le nuove tipologie di permesso di soggiorno per calamità e per atti di particolare valore civile descrivono, circoscrivendone i casi, fattispecie in cui attualmente è rilasciato un permesso per motivi umanitari.

Pertanto, evidenzia che la tipizzazione contenuta nel decreto non amplia nella sostanza il novero delle esenzioni dal versamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, limitandosi a descrivere o rinominare fattispecie in cui attualmente è rilasciato un permesso di soggiorno già esonerato dal versamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-*ter* del citato D.Lgs. n. 286/1998.

In proposito, assicura, quindi, che il Ministero dell'interno è in grado di svolgere gli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, afferma che l'articolo attribuisce alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 2, lettera b)), istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le 26 Corti d'appello, anche la competenza delle controversie relative a casi specifici e particolari, tipizzati dagli articoli 18, 18-*bis*, 19, comma 2, lettere d) e d-*bis*), 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

A tale proposito, con riferimento alla ulteriore ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle sezioni specializzate, si rappresenta che le stesse potranno svolgere l'attività giudiziaria assegnatale senza che si proceda alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici. Infatti, la tipizzazione e sporadicità delle casistiche prospettate dalle norme introdotte consente a tali organi giudiziari di continuare a espletare l'attività giurisdizionale nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Espone poi i capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia, sui quali graverà la spesa relativa all'ampliamento dell'attività giurisdizionale delle sezioni specializzate derivante dall'attuazione dell'art 1, comma 3, lett. a) sono i seguenti:

Ministero della Giustizia - Missione 6 - UDV 1.2

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2020 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.217,89	1.245,59	1.241,86
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,6	25,33	25,33
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	82,74	84,55	84,30
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.648,00	1.692,67	1.708,15
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di Innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	49,93	47,99	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	127,30	127,50	127,50
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	259,78	275,58	276,19

Al riguardo, in relazione alla specifica clausola di neutralità prevista dal comma 4, dal momento che la RT si limita all'affermazione per cui, con riferimento in particolare alla ulteriore ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle cd. sezioni specializzate, le stesse potranno svolgere l'attività giudiziaria assegnatale senza che si proceda alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché previa adozione di opportune misure riorganizzative degli uffici, dal momento che - sottolinea la RT - la tipizzazione e "sporadicità" delle casistiche prospettate dalle norme introdotte consentirebbe a tali organi giudiziari di continuare a espletare l'attività giurisdizionale nell'ambito delle sole dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, va sottolineato che l'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009, prescrive che in presenza di disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la RT debba non solo riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, ma anche l'illustrazione dei dati (non solo finanziari) e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nella stessa direzione, la circolare della Ragioneria dello Stato n. 32 del 2010 prevede che in presenza di clausole di neutralità, la RT debba riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio (o in tesoreria), utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, "fermo restando il divieto di utilizzo di risorse in essere per oneri nuovi o maggiori"¹.

Quanto alla evidenziazione in RT degli stanziamenti già previsti in bilancio per il funzionamento delle Sezioni specializzate, relativamente al triennio 2018/2020, ai fini di cui al richiamato comma 3, lettera a), dal punto di vista metodologico si aggiunge che come noto

¹ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, pagina 4-5.

gli stanziamenti già iscritti in bilancio a copertura dei fabbisogni di spesa sono costruiti ai sensi della legislazione vigente, non potendo scontare anche i fabbisogni organizzativi ipotizzabili in relazione a norme che rechino delle innovazioni della normativa "sostanziale" di un determinato settore, quali quelle in esame.

Sulle restanti innovazioni normative, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 introduce nel decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione*), il nuovo articolo 19-ter (*Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario*). Esso dispone l'applicazione del rito sommario di cognizione innanzi alle sezioni specializzate per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo o revoca dei permessi di soggiorno di protezione speciale. La competenza è della sezione specializzata del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento. Sono dettate poi altre norme processuali.

Il comma 6 abroga i riferimenti al permesso di soggiorno per motivi umanitari presenti nel D.P.R. n. 394 del 1999, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione.

Il comma 7 abroga i riferimenti al permesso di soggiorno per motivi umanitari presenti nel D.P.R. n. 51 del 2015, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 25 del 2008 sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Insieme è abrogata la previsione della durata biennale di quel permesso di soggiorno ove rilasciato al termine dell'esame di una domanda di protezione internazionale.

Il comma 8 concerne i permessi di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge. Essi potranno essere rinnovati, alla loro scadenza, quali permessi di soggiorno di protezione speciale (di durata annuale). È prescritta una previa valutazione della Commissione territoriale competente, circa la sussistenza dei presupposti di non *refoulement*.

Il comma 9 concerne i permessi di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti dalle Commissioni ma non ancora rilasciati. Essi saranno rilasciati alle condizioni previste dalla legge al momento in cui le relative decisioni siano state adottate, con le stesse caratteristiche, in termini di durata e convertibilità, del permesso per motivi umanitari. Alla loro scadenza tali permessi potranno essere rinnovati alle condizioni previste dal comma 8 per i permessi già rilasciati, dunque quali permessi di soggiorno di protezione speciale (di durata annuale).

La RT evidenzia sul solo comma 5, ovvero riguardo al procedimento di trattazione delle impugnazioni, riferendo che ivi la norma introduce un articolo 19 al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendosi che anche le controversie di cui si sta trattando, siano regolate secondo il rito "sommario" di cognizione.

Certifica che la disposizione si allinea a quanto previsto per la trattazione delle controversie per gli altri casi di protezione umanitaria ex articolo 3 D.L. 17 febbraio 2017, n.13, e per i casi di protezione internazionale.

Pertanto, conclude che trattandosi di norma di carattere esclusivamente procedurale, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri)

Il comma 1 comma 1 eleva da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri (lettera a)). Parallelamente, eleva da 90 a 180 giorni il periodo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie, superato il quale lo straniero può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni (lettera b)).

Il comma 2 prevede che al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T. Unico), per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, viene stabilito che nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo prolungano da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione, già parametrati sulla base del numero di posti disponibili e non sul periodo di permanenza. Pertanto, la norma, individuando un periodo di trattenimento più elevato (180 giorni), non amplia la platea di stranieri destinatari della misura restrittiva.

Inoltre, evidenzia la riduzione già in atto dei flussi migratori, attestata dai dati riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 19 settembre 2018, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2017, per cui si certifica una riduzione dei suddetti flussi pari al 79,74%.

Certifica che i centri di permanenza per i rimpatri attualmente operativi sono 6 per un totale di 880 posti disponibili, mentre la realizzazione di nuovi CPR prevista dal D.L. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, con conseguente aumento di posti, trova già copertura finanziaria nel medesimo decreto-legge, sia per i costi di realizzazione che per i costi di gestione,

In relazione poi a quanto previsto dal decreto-legge n. 13 /2017, sono in fase di avvio i lavori di riqualificazione/ristrutturazione di alcune strutture già individuate, mentre sono in corso le necessarie interlocuzioni con le regioni per l'individuazione di altre strutture da destinare a CPR.

Sulla disposizione di cui al comma 2, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non prevede la realizzazione di nuovi posti nei centri, ma esclusivamente le modalità di affidamento dei lavori.

Nulla aggiunge in merito al comma 3.

Al riguardo, per i profili di copertura relativi al comma 1, posto che la RT evidenzia che il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero

opera nell'ambito dei soli posti già disponibili a legislazione vigente, conseguendone l'invarianza dei costi di gestione, che sono già parametrati sulla base del numero dei posti "disponibili" e non sul periodo di permanenza, la RT sembra quindi sottintendere un tasso di copertura totale dei posti disponibili che però potrebbe venire meno proprio per la riduzione in atto dei flussi migratori citata dalla RT. In tal caso il raddoppio della permanenza potrebbe riflettersi in termini di oneri seppure essi dovrebbero essere già coperti dalle risorse stanziare a bilancio che evidentemente devono essere state calibrate sulla totale copertura dei posti.

Articolo 3

(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)

Il comma 1 (mediante l'inserimento di un comma 3-*bis* nell'art. 6 del decreto legislativo n. 142) introduce due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale (lettera a)).

Le lettere b) e c) apportano modificazioni di coordinamento con il nuovo comma 3-*bis* (inserito dalla lettera a) del comma in esame) rispettivamente ai commi 7 e 9 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142.

Il comma 2, alle lettere a) - c) introduce nel decreto legislativo n. 25 del 2008 modificazioni di coordinamento con la nuova ipotesi di trattenimento negli appositi punti di crisi individuati dall'articolo 10-*ter*, comma 1, del testo unico sull'immigrazione, introdotta dal comma 1.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi sostenuti giornalmente per il trattenimento dei richiedenti asilo negli appositi locali, presso le strutture ove già sono effettuate le procedure di identificazione e di rilevamento fotodattiloscopico, ai sensi dell'articolo 10-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. *hot spot*), sono coincidenti con quelli previsti per assicurare loro la necessaria accoglienza negli appositi centri previsti dal decreto legislativo 142/2015.

Infatti, la platea di riferimento della disposizione è costituita da richiedenti protezione internazionale per i quali sussiste un obbligo di accoglienza - di diretta derivazione comunitaria - in base al quale, qualora non trattenuti, i richiedenti sono comunque ospitati nei centri di accoglienza, ai sensi del citato D.Lgs. n. 142/2015, con equivalenza di costi.

Al riguardo, anche in considerazione degli elementi informativi forniti a suo tempo in relazione alle RT annesse agli schemi AA.GG. 170 e 464² della XVII legislatura, nulla da osservare.

² SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII Legislatura, A.G. 170, pagine 49 e seguenti; A.G. 464, pagine 6-9.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione)

L'articolo introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa di provvedimento di espulsione. In particolare, viene a prevedere che, ad alcune condizioni, tale permanenza possa aversi in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio

Il comma 1 modifica l'articolo 13 (*Espulsione amministrativa*) del testo unico, e segnatamente il comma 5-bis, con riferimento all'esecuzione del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, disposto dal questore.

A tale dettato, la modifica aggiunge che nel caso non vi sia disponibilità di posti nei Centri di permanenza per i rimpatri o "in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente", su richiesta del questore, il giudice di pace possa autorizzare (con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida) la temporanea permanenza dello straniero in strutture diverse e idonee, nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Questo, fino alla definizione del procedimento di convalida.

Il terzo periodo del comma 1 prevede che qualora le condizioni di indisponibilità dei posti permangano anche dopo l'udienza di convalida, il giudice possa autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.

La RT conferma che la norma prevede che il giudice di pace competente alla convalida del trattenimento del cittadino straniero da espellere e dell'esecuzione coattiva dell'espulsione, possa, su richiesta del Questore, autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in strutture idonee, diverse dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (previsti dall'articolo 14 D.Lgs. n. 286/1998); che siano nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, nell'attesa che si concluda il procedimento di convalida dell'espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera ovvero che sia assicurata l'effettiva esecuzione del rimpatrio, con la possibilità di far permanere lo straniero anche in aeroporto in attesa della partenza del volo, dopo che sia intervenuta la convalida.

In sintesi, assicura che la disposizione prevista nella prima parte dell'articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi, considerato che la temporanea permanenza degli stranieri, nella fase dell'esecuzione del rimpatrio, presso le strutture nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, può aver luogo nei medesimi locali adibiti, attualmente, alla custodia delle persone in attesa della definizione di procedure connesse alle fasi di fermo, rilevamento fotodattiloscopico e di identificazione, nonché di redazione e notifica dei provvedimenti di rimpatrio.

Eventuali spese derivanti dalla disposizione in analisi possono essere finanziate con le risorse già esistenti nel bilancio del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sui capitoli/piani gestionali esistenti, anche attraverso la loro riprogrammazione, assicurando in tal modo l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, alle spese relative al mantenimento dello straniero cui è stato notificato il provvedimento di rimpatrio si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2646/P.g 09 (*Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento*).

Con riguardo alla norma riguardante l'ipotesi di permanenza dello straniero anche in luoghi idonei in aeroporto, in attesa della partenza del voto, si ipotizza il coinvolgimento degli scali aerei di maggiore rilevanza (Bologna, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Torino e Venezia) da cui partono i voli internazionali di rimpatrio.

Anche in tali casi non sono previsti nuovi oneri a carico della finanza pubblica, riferisce che difatti l'onere per i lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo, con la previsione di appositi spazi conformi e a ciò destinati, quantificabile in € 300.000,00 a sito, per un importo complessivo pari a € 1,500.000,00 per l'anno 2019, e assicurata attraverso il "Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (FAMI)", cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

Pertanto, per la copertura finanziaria degli interventi in questione, anche ai fini dell'informatizzazione e del collegamento alle reti occorrente anche ai fini di cui all'art.9, si attiveranno le necessarie procedure per adeguare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse, in linea con l'art. 11 (*Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio*), lettera f), del sopra citato regolamento (UE), che prevede la possibilità di "creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o. trattenimento".

Al riguardo, sul comma 1, limitatamente al primo e secondo periodo e in considerazione della specifica clausola di invarianza riportata al primo periodo del comma 2, relativamente al capitolo ivi richiamato per l'a compensazione di eventuali oneri (2646/P.g. 09 (*Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento*)), andrebbero comunque richiesti elementi informativi che siano idonei a comprovare l'adeguatezza dei relativi stanziamenti a fonte dei fabbisogni previsti a legislazione vigente, attesa anche l'esiguità della relativa dotazione in bilancio³.

In merito al terzo periodo del comma 1, posto che la stessa RT certifica l'esistenza di nuovi e maggiori oneri per 1,5 milioni di euro per il solo 2019, la cui copertura avverrebbe a carico di una riduzione, per la parte finanziata dal bilancio nazionale, a Fondo Asilo (cap. 2353⁴) del medesimo anno, andrebbe innanzitutto confermata la rimodulabilità del predetto fondo per la

³ Sul punto va detto che il P.g. 9 del capitolo 2646 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno reca una previsione di spesa di appena 2,7 milioni nel 2018, e 2,8 milioni di euro nelle annualità 2019 e 2020.

⁴ La dotazione del capitolo prevista a legislazione vigente nel bilancio dello Stato è di 170 milioni di euro annui nel triennio 2018/2020.

medesima annualità, a fronte degli impegni di finanziamento già assunti nella programmazione 2014/2020 in ambito UE.

Inoltre, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che soltanto i cinque aeroporti citati dalla RT, tutti ubicati al centro-nord, possano essere investiti della necessità di trattenimento temporaneo prevista dalla norma.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di divieto di reingresso)

La norma modifica l'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T. unico immigrazione), esplicitando che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione abbia efficacia nell'intero spazio Schengen nonché negli Stati non membri dell'Unione europea cui comunque si applichi l'acquis di Schengen.

La RT certifica che la norma reca una disposizione di carattere ordinamentale che specifica che il divieto di reingresso dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione vige nell'intero spazio Schengen.

Conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di rimpatri)

La norma modifica l'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (L.B. 2018) assegnando al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziata dalla legge di bilancio 2018 per l'avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito.

Non sono modificati gli stanziamenti ma è soppresso il 'vincolo' legislativo della destinazione ad un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito.

Conseguentemente, le risorse individuate dalla legge di bilancio 2018 possono ora essere destinate anche a forme di rimpatrio altre rispetto al rimpatrio volontario e assistito.

La RT conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo soltanto un diverso utilizzo, sempre in materia di rimpatri, delle risorse già assegnate al Ministero dell'Interno dall'articolo 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'istituzione fino ad un massimo di 30 sportelli comunali per lo svolgimento delle attività informative e di supporto per i migranti che intendono accedere ai rimpatri volontari assistiti. Segnala quindi che ad oggi gli sportelli comunali non sono stati attivati, né se ne prevede l'attivazione in quanto le attività agli stessi assegnate sono già svolte in via ordinaria dal Ministero dell'interno, anche attraverso progettazioni avviate sui fondi europei (FAMI).

Al riguardo, andrebbe solo confermato relativamente alla dotazione 2018 che non risultino esser stati già assunti impegni di spesa in favore degli originari destinatari (comuni) delle risorse.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 7

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

L'articolo amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale. A tal fine, l'articolo reca integrazioni e modifiche alla vigente disciplina di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*).

La RT evidenzia che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo recano disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale, ampliando il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, costituiscono motivo di diniego o di revoca dello status di rifugiato.

L'articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle modifiche, nulla da osservare.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

La norma specifica che per l'applicazione della particolare causa di cessazione dello status di protezione internazionale, dovuta al volontario ristabilimento dell'interessato nel Paese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.

La RT ribadisce che l'articolo reca due disposizioni che specificano che il rientro del titolare di protezione internazionale nel Paese di origine può costituire causa di cessazione della protezione in quanto indice del cambiamento delle circostanze su cui si fonda o della volontà di ristabilirsi in tale Paese.

Le disposizioni non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)

L'articolo esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata perché infondata. Si dispongono inoltre: 1) una procedura accelerata di esame della domanda di asilo per determinati soggetti; 2) una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo (la domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale); 3) limitazioni alla sospensione del procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle commissioni territoriali.

In particolare, la lettera b) prevede che la Commissione territoriale decida entro cinque giorni dalla trasmissione della documentazione necessaria sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale già respinta che sia stata reiterata senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. La decisione deve avvenire entro cinque giorni anche nel caso in cui il richiedente asilo presenti la domanda direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da individuare con decreto del Ministro dell'interno, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli; si consente tramite decreto del Ministro dell'interno di istituire fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per l'esame delle domande previste.

Il comma 2 stabilisce che per le finalità di cui al solo comma 1, lettera b), dedicato alle procedure accelerate di esame della domanda di asilo, nuove tipologie di procedura accelerata, è autorizzata la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

La RT certifica che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nella parte in cui prevede ulteriori deroghe al diritto di permanenza sul territorio nazionale durante l'esame della domanda di protezione internazionale, qualora lo straniero presenti istanze reiterate allo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale (lett. a) e c)).

Analogamente, certifica che non comportano oneri per la finanza pubblica le disposizioni di cui alla lettera c), che accelera i tempi per la decisione di inammissibilità della domanda reiterata, e alla lettera e) che esclude, in ogni caso, l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata.

Per contro, le disposizioni di cui alla lettera b) prevedono una procedura accelerata di frontiera per coloro che presentano la domanda di protezione internazionale alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera. A tal fine, un successivo decreto del Ministro dell'interno individuerà le frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura, potendo istituire, ove necessario, fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali competenti all'esame delle domande di protezione.

Al riguardo, la RT riporta di seguito la stima degli oneri relativi all'istituzione fino a un massimo di cinque nuove sezioni, effettuata sulla base del costo di una Commissione territoriale, pari a euro 372.183,00 annuali così ripartita:

- corresponsione dei gettoni di presenza: euro 76.440,00, calcolato tenendo conto dell'ammontare del gettone di presenza (euro 98,00), del numero di sedute annue (260) e dei

componenti delle Commissioni che percepiscono il gettone (3 componenti, in quanto il quarto, designato dall'UNHCR, non percepisce il gettone di presenza);

- pagamento delle missioni: euro 1.500,00. Per quanto riguarda la voce missioni, sono state stimate. 3 missioni annue per due unità di personale al costo medio di euro 250,00 (per spese di viaggio, pasti ed eventuale pernottamento);

- servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, cancelleria, acquisto e manutenzione di arredi ed apparecchiature) euro 8.000,00;

- lavoro straordinario euro 23.071,00. Per quanto riguarda la voce straordinario, l'importo riportato deriva dalla somma delle seguenti due sottovoci:

- Funzionari destinati in via esclusiva alla Commissione Territoriale: 4 funzionari per 15 ore mensili al costo di euro 19,69 ciascuna per 12 mensilità;

- Personale di supporto alla Commissione Territoriale; tre assistenti/operatori per 15 ore mensili al costo medio di euro 16,47 per 12 mesi;

- contributo UNHCR euro 102.902,00;

- spese di interpretariato euro 160.270,00,

Per l'esercizio 2018, il comma 2 della disposizione reca l'autorizzazione di spesa pari a 465.228,75 euro, ipotizzando l'attivazione delle 5 sezioni nell'ultimo trimestre. La spesa complessiva annua a regime, a decorrere dal 2019, è pari a 1.860.915 euro.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, come specificato nell'articolo 39, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Quanto, ad eventuali Oneri per l'adeguamento informatico e al collegamento alle reti dei locali di frontiera, si specifica che tali oneri sono stati già conteggiati nella quantificazione degli oneri relativi all'articolo 4.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente alla lettera b) del comma 1, laddove è prevista la possibilità dell'attivazione di n. 5 nuove commissioni territoriali competenti alla trattazione delle domande di "protezione", va evidenziato che la RT fornisce una dettagliata ricostruzione degli oneri complessivi previsti in ragione annua per il funzionamento di tali organismi, non fornendo tuttavia per tutti gli addendi del computo specificati i criteri adottati per la stima della relativa spesa.

In particolare, andrebbero richieste informazioni supplementari in merito al previsto contributo annuo all'UNHCR (103.000 euro circa) e alle spese di interpretariato (160 mila euro circa), nonché in relazione al costo medio per le missioni dei funzionari (250 euro unitari di costo medio) relativamente a spese di viaggio e pernottamento.

In tal senso, andrebbero richiesti i dettagli della restante parte della spesa complessiva, dal momento che la norma prevede un'autorizzazione annua a "regime" di 1,8 milioni di euro dal 2019, ridotti a 465.228 mila euro per il 2018, di cui la RT certifica però in dettaglio la sola componente inerente alle spese di funzionamento.

Quanto ai profili di copertura dell'onere, si rinvia per ulteriori riflessioni all'articolo 39

Articolo 10

(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*), a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), si modifica la disciplina vigente riguardo alle decisioni che la Commissione territoriale può adottare (art. 32 del D.Lgs. 25/2008) nell'ambito del procedimento di esame della domanda del richiedente protezione internazionale. È a tal fine previsto che, nel caso in cui il richiedente protezione internazionale sia sottoposto a procedimento penale o condannato per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità dall'ordinamento e ricorrono le condizioni che consentono, previa valutazione, il trattenimento del richiedente, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente che provvede nell'immediatezza all'audizione.

- alla lettera b) si integra il comma 5 dell'art. 35-*bis* del D.Lgs. 25/2008, che disciplina le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e la proposizione dell'istanza cautelare, aggiungendo il richiamo al provvedimento adottato dalla Commissione in base alle modifiche disposte dalla lett. a).

La RT certifica che l'articolo prevede l'esame immediato della domanda di protezione internazionale dei richiedenti asilo che hanno in corso un procedimento penale, che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano altresì il ricorso alla misura del trattenimento ovvero del richiedente che ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati.

Conclude che tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Istituzione di sezioni della Unità Dublino)

Il comma 1 prevede la possibilità di istituire fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'Unità di Dublino. Tali articolazioni, istituite con decreto del Ministero dell'interno, sono chiamate ad operare presso le prefetture nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 integra l'articolo 4 (*Oneri relativi a prestazioni e controlli*) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (legge comunitaria 2006), ivi specificando che, nel caso di istituzione delle articolazioni nelle prefetture i provvedimenti emanati sono impugnabili presso la sezione specializzata territorialmente competente (la competenza delle sezioni coincide con l'estensione dei circondari di corte di appello).

La RT riferisce sul comma 1 che l'articolo prevede che l'Unità Dublino, incardinata ai sensi del D.M. 22/10/2012 nell'Ufficio III della Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, si avvalga di sezioni territoriali.

Assicura che le sezioni verranno istituite, nel numero massimo di tre, presso le prefetture individuate con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze contingenti

connesse ai movimenti secondari dei richiedenti asilo, che interessano principalmente le frontiere terrestri.

Le nuove articolazioni territoriali, per identità di funzioni rispetto a quelle assicurate in sede centrale, saranno realizzate preponendo a capo di esse viceprefetti e viceprefetti aggiunti in servizio presso la medesima Prefettura sede della sezione. Le nuove articolazioni territoriali faranno quindi capo a funzionari di livello dirigenziale non generale, considerato che nelle sedi periferiche l'unico dirigente di livello generale è il Prefetto.

Le relative competenze e funzioni, ad invarianza della dotazione organica dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti, saranno disciplinate con decreto ministeriale, attraverso una modifica parziale del D.M. 13 maggio 2014, con il quale sono stati da ultimo individuati i posti di funzione dirigenziale di livello non generale da attribuire, nell'ambito delle Prefetture —UTG, ai funzionari della carriera prefettizia.

In particolare si dovrà provvedere ad una modifica della declaratoria relativa all'Area alla quale sono attribuite le competenze in materia di: diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo, di cui all'allegato A Tab 3 del citato D.M. 13 maggio 2014, che, *ratione materiae*, risulta funzionale alle nuove attività.

Sul comma 2, afferma che ivi si reca una modifica di coordinamento con la competenza territoriale delle sezioni giudiziarie specializzate in materia di protezione internazionale,

Conclude che l'articolo, nel suo complesso, non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero fornite rassicurazioni sull'effettiva possibilità di rimodulare la dotazione organica di viceprefetti e viceprefetti aggiunti per destinare fino a 3 unità alle nuove articolazioni territoriali.

Si rileva inoltre che la RT non si sofferma sugli altri possibili oneri per le spese di funzionamento degli uffici da istituire.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

Il comma 1 modifica l'articolo 1-*sexies* (*Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati*) del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416:

- alla lettera a), riscrive il comma 1, per delimitare i destinatari dei servizi dello SPRAR sostituendo il riferimento all'accoglienza “dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria” con il riferimento ai servizi di accoglienza “per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”;

- alla lettera b), modifica il comma 4 del citato art. 1-*sexies*, che prevede il Servizio centrale dello SPRAR, per adeguare il riferimento della destinazione del sistema di protezione ai nuovi soggetti beneficiari indicati al comma 1.

- alla lettera c), interviene con una disposizione di coordinamento sul comma 5, nella parte in cui si prevede che il servizio centrale dello SPRAR svolga attività di monitoraggio della presenza sul territorio dei soggetti beneficiari dei servizi ai sensi del comma 1.

- alla lettera d), provvede a ridenominare il “Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati” in “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”.

Il comma 2 modifica il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante la disciplina del sistema di accoglienza nazionale in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE e in particolare:

- la lettera a) reca modifiche di coordinamento all'articolo 5 (*Domicilio*) ai punti 1)-2) a ragione delle innovazioni apportate alle lettere successive ai commi 8-9 (lett.b-c); 11-12(lett.d-e), 14-17(lett.f-h); 22-bis-23 (lett. m- n);

- le lettere b) e c), rispettivamente agli articoli 8 (*Sistema di accoglienza*) e 9 (*Misure di prima accoglienza*), eliminano l'articolazione in due fasi del sistema nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo. Tale sistema è attualmente articolato in una fase di «prima accoglienza» assicurata in centri di prima accoglienza governativi (articolo 9), nonché nelle strutture temporanee autorizzate dal Prefetto (articolo 11), ed una di «seconda accoglienza» disposta nelle strutture SPRAR (articolo 14).

- la lettera f) abroga il comma 3 dell'articolo 22 del decreto accoglienza, il quale prevede la possibilità per i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14 di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente;

- la lettera g), riscrive l'articolo 15, laddove sono abrogati i commi 1 e 2 che fanno riferimento allo SPRAR. La disciplina che risulta dall'intervento di modifica prevede (commi 3 e 4, art. 15, decreto accoglienza) che la prefettura provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente;

- la lettera l) abroga il comma 3 dell'articolo 22 il quale prevede la possibilità per i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14 di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente;

- alla lettera m) sopprime la disposizione contenuta nell'articolo 22-bis (comma 3, secondo periodo), ai sensi della quale i progetti per coinvolgere i richiedenti protezione internazionale nelle attività di utilità sociale presentati dai Comuni, dalle regioni e dalle province autonome che prestano i servizi di accoglienza nell'ambito della rete SPRAR sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse;

Il comma 3 apporta un terzo gruppo di modifiche che ha ad oggetto il D.Lgs. n. 25 del 2008 (c.d. decreto procedure) che disciplina le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale. Si tratta di due modifiche di coordinamento testuale: la prima all'art. 4, co. 5, per eliminare un riferimento alle strutture di accoglienza della rete SPRAR e la seconda, all'art. 13, co. 2, per sostituire un rinvio normativo ad una disposizione abrogata con quello alla disposizione vigente.

Il comma 4 prevede in via generale, che la denominazione “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati” sostituisca in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, le definizioni di “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, nonché “Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati”.

I commi 5 e 6 recano due disposizioni transitorie in base alle quali i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore del decreto-legge rimangono in accoglienza nel Sistema fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso, già finanziato. Per i titolari di protezione umanitaria l'accoglienza non può essere protratta oltre la scadenza del periodo previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del Sistema medesimo e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

Il comma 7 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che la norma reca disposizioni intese a riservare l'accoglienza nel Sistema di protezione di cui 1-*sexies* del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 39/1990 ai titolari di protezione internazionale, e ai minori stranieri non accompagnati (SPRAR).

I richiedenti asilo saranno ospitati nei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. n. 142/2015, ad essi esclusivamente destinati, con equivalenza di costi rispetto all'accoglienza attualmente prestata anche nelle strutture SPRAR.

Pertanto, dalle nuove previsioni del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui commi 2 e 3, la RT riferisce che in conseguenza di quanto previsto al comma 1, sono apportate tutte le occorrenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 142/2015 (comma 2), in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che sarà prestata esclusivamente nei centri a ciò deputati, ed al decreto legislativo n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione (comma 3).

Certifica che trattandosi di modifiche di coordinamento con la previsione di cui al comma 1, le disposizioni in parola non comportano nuovi o maggiori oneri.

Sui commi 5 e 6, riferisce che le norme recano due disposizioni transitorie da cui non derivano nuovi o maggiori oneri.

Infatti, precisa che i predetti commi stabiliscono che i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel citato Sistema SPRAR, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza nel medesimo Sistema di protezione fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso, e già finanziato.

Ove si tratti di titolari di protezione umanitaria, tale accoglienza non potrà essere protratta oltre i limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni attuative del citato Sistema di protezione.

Al riguardo, si rileva che la RT afferma l'equivalenza dei costi tra i centri d'accoglienza dove d'ora innanzi saranno ospitati i richiedenti asilo e i centri SPRAR dove essi erano ospitati finora, senza tuttavia fornire alcun dato a fondamento di tale affermazione. Sarebbe quindi necessaria un'integrazione alla RT che illustri compiutamente i costi pro capite sostenuti col vecchio sistema e le previsioni di costo del nuovo sistema.

Articolo 13 ***(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)***

Il comma 1 prevede che al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*), sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) modifica l'articolo 4 (*Documentazione*) che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, inserendo due nuove disposizioni: da un lato, si esplicita che il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce documento di riconoscimento, dall'altro si stabilisce che il medesimo permesso di soggiorno non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica.

- alla lettera b) si riscrive all'articolo 5 (*Domicilio*) con modifiche di coordinamento rispetto a quanto previsto dalla lettera precedente, assicurando l'accesso ai servizi erogati ai sensi delle norme vigenti presso il centro di permanenza temporanea o di prima accoglienza pur non costituendo questi più luogo di dimora

abituale per l'iscrizione anagrafica. Viene inoltre modificato il comma 4 dell'articolo 5 nel senso di riconoscere in capo al prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza il potere di stabilire un luogo di domicilio (e non più di residenza) o un'area geografica ove il richiedente può circolare.

- alla lettera c), è abrogato l'articolo 5-*bis* (*Iscrizione anagrafica*) il quale prevede l'iscrizione obbligatoria nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di accoglienza che non vi risulti già iscritto individualmente.

La RT certifica che l'articolo prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti.

Le relative disposizioni di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore meramente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA

Articolo 14 (Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)

Il comma 1 modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):

- alla lettera a), all'articolo 8 (*Respingimento dell'istanza*), si abroga il comma 2 che, in relazione alla istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio, recava una sorta di silenzio assenso decorsi due anni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, corredata dalla documentazione prevista dalla legge.;

- alla lettera b), si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 2, della L. 91/1992.;

- alla lettera c), si introduce l'articolo 9-*ter* nella legge n. 91/1992 che estende da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio (art. 5) e per c.d. naturalizzazione (art. 9). Il termine decorre dalla data di presentazione della istanza;

- alla lettera d), è inserito l'articolo 10-*bis*. introduce nella L. n. 91 del 1992 che prevede un'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva una serie di reati.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 dell'articolo modifica la L. 13/1991 (art. 1, co. 3) che elenca gli atti adottabili nella forma del DPR, aggiungendo il provvedimento di revoca della cittadinanza.

La RT riferisce che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) abroga la norma che preclude il rigetto della domanda di cittadinanza *iure matrimoni*.

Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri.

La disposizione di cui alla lettera b), ribadisce che la stessa aumenta da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per le istanze.

La disposizione di cui alla lettera c), reca disposizioni di carattere ordinamentale in quanto prolunga i termini per la definizione dei procedimenti.

La disposizione di cui alla lettera d) introduce una ipotesi di revoca della cittadinanza, per gravi reati di terrorismo che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione all'aumento dell'importo del contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, andrebbe stimato il relativo aumento di gettito.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 15 (Disposizioni in materia di giustizia)

La norma modifica il TU spese di giustizia prevedendo, nel processo civile, che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio. Analogamente, non sono liquidate dallo Stato le spese per consulenze tecniche di parte che appaiano, già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori.

La RT certifica che la disposizione mira a colmare una lacuna normativa, allineando la disciplina prevista per il processo civile a quella dettata per il processo penale dall'art. 106 del D.P.R. n. 115/2002 recante il testo unico in materia di spese di giustizia.

L'articolo esclude per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il diritto all'anticipazione prevista dall'art. 131, comma 4, lettera a), del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, nei casi in cui l'impugnazione è dichiarata inammissibile (comma 1).

Al comma 2 estende al processo civile una disposizione vigente per il processo penale, che consente al giudice di escludere la parte vittoriosa dalla ripetizione delle spese superflue.

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la norma dovrebbe comportare risparmi, tuttavia non quantificati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Articolo 16

(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare)

Il comma 1 modifica la formulazione dell'art. 282-*bis* c.p.p. in materia di allontanamento dalla casa familiare. Il testo vigente viene integrato con i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e gli atti persecutori (cd. *stalking*) (art. 612-*bis* c.p.) il catalogo dei reati indicati dall'art. 282-*bis* che consentono, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che la disposizione estende la possibilità di controllare attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale i soggetti imputati dei reati di maltrattamenti in famiglia e *stalking*, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p..

Evidenzia che la disposizione in commento, limitandosi a incrementare il novero delle fattispecie incriminatrici per le quali è possibile adottare la misura del controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici dei soggetti imputati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, posto che troverà applicazione solo nel limite dei dispositivi (c.d. "braccialetti elettronici") effettivamente disponibili in applicazione delle clausole contenute nel contratto stipulato in data 14 dicembre 2017 con il R.H.I. "Fastweb S.p.A./Vitrociset S.p.A.", della durata di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi del quale il numero di braccialetti elettronici fornibili, installabili e attivabili mensilmente è pari a 1.000 unità, elevabile fino a un surplus del 20%, a prescindere dal numero e dalla tipologia di reati per i quali siffatti strumenti di sorveglianza elettronica sono adoperabili.

Al riguardo, precisa che la disponibilità e le materiali potenzialità applicative dei predetti dispositivi restano comunque invariate da un punto di vista quantitativo.

Certifica che le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e i relativi oneri graveranno sul capitolo 2558, Piano gestionale 2, "*Noleggior, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controlli delle persone, ecc.*".

Al riguardo, per i profili metodologici di quantificazione, pur considerando che la disposizione si limita a prevedere nuove fattispecie incriminatrici per cui si rende possibile il ricorso a dispositivi elettronici di controllo a distanza, appare evidente che la circostanza di

per sé determina le condizioni per una "alterazione" dei fabbisogni già previsti ai sensi della legislazione vigente su cui sono stati calibrati gli stanziamenti di risorse previsti in bilancio per il triennio 2018/2020⁵.

Sul punto, andrebbero forniti dati sull'attuale tasso di utilizzo dei dispositivi disponibili e stime sull'incremento derivante dalla norma in modo da dimostrare l'effettiva possibilità di attuare l'estensione ivi prevista utilizzando i soli dispositivi già disponibili.

Articolo 17

(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

Il comma 1 prevede che gli esercenti di attività di noleggio di autoveicoli comunicano i dati identificativi riportati nel documento di identità presentato dal cliente. Tali dati sono quindi oggetto di raffronto da parte del centro elaborazione dati (CED), istituito presso il Ministero dell'interno.

Il comma 2 prevede che il CED proceda al confronto automatico delle informazioni inviate con quelle già detenute concernenti segnalazione dell'Autorità giudiziaria, dell'Autorità di pubblica sicurezza o segnalazioni inserite dalle Forze di polizia per finalità antiterrorismo. In caso emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di prevenzione del terrorismo, il CED provvede ad inviare una segnalazione all'Ufficio o comando delle Forze di polizia per eventuali ulteriori controlli. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Il comma 3 stabilisce che i dati i dati possono essere conservati per un periodo non superiore a sette giorni. Il medesimo comma demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati. Il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; il parere del Garante deve essere reso entro 45 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto ministeriale può essere comunque emanato.

Il comma 4 afferma che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvederà ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che la presente disposizione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell'esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi lo scorso anno in varie città europee, che hanno infatti evidenziato come una delle tattiche preferite dai predetti gruppi o anche dai cd. "lupi solitari" sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati,

La disposizione riportata al comma 1 prevede che gli esercenti l'attività di autonoleggio di veicoli senza conducente comunichino i dati identificativi dei clienti per il successivo raffronto effettuato dal CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981, al fine di verificare se a loro carico risultino specifici precedenti o segnalazioni delle Forze di polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la prevenzione del terrorismo.

⁵ La RT riferisce che i conseguenti fabbisogni di spesa troveranno comunque copertura a valere della dotazione già prevista per il capitolo 2558 nello stato di previsione del Ministero dell'interno (P.G. n. 2) per il triennio 2018/2020. Il capitolo reca già una previsione di spesa nel PG n. 2 di 19,5 milioni di euro nel 2018, di 21,2 milioni nel 2019 e nel 2020.

Rileva che le modalità tecniche sia dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni degli esercenti l'attività di autonoleggio che di conservazione dei dati sono definite con decreto del Ministro dell'interno, previa parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, afferma che la verifica con le informazioni contenute nel citato CED interforze avverrà - tramite il Centro Nazionale della Polizia di Stato di Napoli che garantirà il collegamento informatico con gli autonoleggiatori - mediante un raffronto automatico dal quale conseguirà, in caso di *match* positivo, una segnalazione di *alert* che verrà propagato agli uffici territoriali competenti in relazione al luogo in cui è ubicato l'autonoleggio.

Certifica che la previsione in commento non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto ai descritti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel dettaglio, infatti, in base agli elementi informativi forniti dagli operatori di settore concernenti i contratti di noleggio stipulati quotidianamente, sono stimabili circa n. 15.000 richieste al giorno di verifica dei dati.

Le attuali, strutture *hardware* e i *software* necessari a garantire l'attuazione della norma in commento, nella disponibilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sono già in grado di sopportare tale mole di trasmissioni che, peraltro, sono analoghe all'attività oggi posta in essere ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto non è necessario effettuare alcuna implementazione dei sistemi informativi.

Ciò premesso, la RT assicura che all'attuazione della disposizione si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare con gli stanziamenti ordinari imputabili alla Missione 3, Ordine, pubblico e sicurezza - Capitolo 7457 - piano gestionale 3, destinato al funzionamento del CED.

Al riguardo, nel presupposto che la dotazione infrastrutturale informatica, sia *hardware* che *software del CED* della Polizia di Stato risulti adeguata a fronteggiare gli adempimenti previsti dalla norma in esame e che le risorse già stanziare in bilancio⁶ risultino adeguate alla manutenzione straordinaria delle medesime dotazioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale)

Il comma 1 prevede che il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed l'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.

⁶ A valere del capitolo 7457, Pg. 3 integralmente destinato al funzionamento del CED della Polizia di Stato, sino stanziati 46,3 milioni di euro per il 2018; 42 milioni per il 2019 e 48,4 milioni di euro per il 2018-2020

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1.

Il comma 3 prevede che per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

La RT evidenzia che la norma prevede un ampliamento dell'accesso da parte della polizia municipale ai dati contenuti nella banca dati del CED interforze.

In particolare, si prevede che il suddetto personale della polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, acceda, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9 della legge n. 121/1981, al CED di cui all'articolo 8 della stessa legge n.121 al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca od i rintraccio esistenti nei confronti delle persone fisiche controllate.

La consultazione dei dati avviene per il tramite di un sistema/applicazione di risposta semaforica del tipo hit/no hit, che consente in caso positivo di evidenziare l'eventuale sussistenza, in capo ai soggetti controllati, di provvedimenti "attivi" nel citato sistema informativo che richiedono un seguito operativo quali, ad esempio, provvedimenti di arresto, rintraccio e notifica provvedimento, segnalazioni di persone scomparse, i provvedimenti Schengen e provvedimenti inerenti la patente di guida.

Dal requisito demografico discende che il servizio di consultazione interesserà 46 Comuni, 4 dei quali (Genova, Milano, Roma e Torino) già accedono direttamente al CED in relazione allo schedario dei veicoli rubati.

In ordine al flusso di interrogazioni del citato sistema informatico, lo stesso è stato quantificato in circa 6.000.000 di interrogazioni annue.

Evidenzia che a tale risultato si è pervenuti mediante una stima effettuata prendendo in considerazione un numero medio di utenti della polizia locale pari a 30 unità per ognuno dei 42 Comuni e il numero medio di interrogazioni annue— pari a 1.100 — effettuati nei sopracitati 4 Comuni. Ciò premesso, il numero di interrogazioni stimato è stato calcolato tenendo conto che l'intervento proposto prevede la possibilità di quattro diverse tipologie di interrogazione.

Per consentire l'attività di consultazione occorrono interventi di adeguamento tecnologico del CED il cui ammontare complessivo è quantificato in 150.000 euro per l'anno 2018. Assicura che ai detti oneri si farà fronte avvalendosi delle risorse indicate all'articolo 39.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la RT fornisce gli elementi per cui si perviene ad una stima di un flusso aggiuntivo di interrogazioni annue al CED da parte degli ufficiali di polizia locale dei 42 comuni oltre i centomila abitanti, fornendosi altresì il numero medio di interrogazioni annue previsto, occorre rilevare che alcuna informazione viene ivi fornita in merito al costo degli adeguamenti tecnologici che si

rendono necessari sin da subito per il CED, per cui è espressamente stimato un maggiore onere di spesa di 150.000 euro per il solo 2018.

In merito ai profili di copertura, si rinvia all'articolo 39.

Articolo 19

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali)

Il comma 1 attribuisce ai comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti la facoltà di dotare di armi comuni ad "impulsi elettrici", in via sperimentale e per il periodo di sei mesi, due unità di personale individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale. L'attivazione di tale facoltà e la disciplina della sperimentazione è demandata ad apposito regolamento comunale.

Il comma 2 stabilisce che con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Il comma 3 prevede che al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata.

Il comma 4 pone a carico dei Comuni e delle Regioni gli oneri derivanti, rispettivamente, dalla sperimentazione e dalla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Il comma 5 interviene su una precedente disposizione legislativa con cui è stato demandato ad un decreto del Ministro dell'interno l'avvio da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza della sperimentazione della "pistola elettrica Taser" (art.8, comma 1-*bis*, del DL n.119 del 2014), sostituendo detto riferimento con quello alla "arma comune ad impulsi elettrici", per evidenti ragioni di armonizzazione con l'articolo in esame.

La RT assicura che la disposizione, finalizzata a consentire ai Corpi di polizia municipale dei Comuni con più di 100.000 abitanti di utilizzare in via sperimentale per sei mesi armi comuni, ad impulso elettrico in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In particolare, evidenzia che al comma 4 si chiarisce che agli oneri derivanti dalla sperimentazione e dalla formazione del personale delle polizie municipali interessato, i Comuni e le Regioni provvedono, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

In particolare, atteso che il costo medio di mercato di un'arma a impulsi elettrici è mediamente pari a euro 1.000, considerato che la sperimentazione è destinata a interessare due unità di personale dipendente dei Corpi e dei Servizi di polizia municipale; e che i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono, allo stato attuale, 46, gli oneri sono stimabili in circa euro 4.000 per Comune, comprendendo anche i costi per 2 armi di riserva.

Conclude precisando che la norma non determina ulteriori oneri per la finanza pubblica, atteso, altresì, che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT fornisce i dati relativi alla platea di utenti da considerare e il costo unitario medio delle armi comuni ad impulso elettrico, nonché la dotazione unitaria (per comune) prevista, non ci sono osservazioni.

In relazione ai profili di copertura pur considerando che il dispositivo definisce una mera facoltà per i comuni, sempre che dispongano delle risorse necessarie a valere dei propri bilanci, si rammenta che l'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità prescrive che allorché le leggi e i provvedimenti comportino oneri anche a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, le stesse norme dovrebbero a rigore contenere anche l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Articolo 20

(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive)

L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO) agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico.

La RT riferisce che la disposizione in parola, per esigenze di prevenzione, consente l'adozione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ad attentati con finalità di terrorismo, anche internazionale.

La disposizione presenta evidente natura ordinamentale, come tale insuscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane)

L'articolo estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cd. DASPO urbano, introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 14 del 2017.

La RT certifica che la norma estende la possibilità di applicazione del c.d. DASPO in ulteriori contesti territoriali rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

Si tratta di una norma avente carattere ordinamentale, dalla quale, pertanto, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto della portata ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 22

(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno)

Il comma 1 dispone che al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per

l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, sia autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 39.

La RT certifica che la norma è finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali della Polizia di Stato la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità della Polizia di Stato con la relativa attribuzione delle risorse ripartite per ciascun esercizio finanziario,

Impiego stanziamento fondo di riserva parte capitale art. 1 comma 1071 della legge 205 / 2017 (Legge di bilancio 2018)									
PROGETTI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
SISTEMI INFORMATIVI	7.500.000	22.150.000	22.150.000	22.150.000	22.150.000	22.150.000	22.150.000	22.150.000	162.550.000
ARMAMENTO	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	21.500.000
AUTOMEZZI	0	3.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	36.000.000
INTERVENTI SU IMMOBILI	2.500.000	8.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	47.000.000
	10.500.000	36.650.000	36.650.000	36.650.000	36.650.000	36.650.000	36.650.000	36.650.000	267.050.000

Con riferimento agli specifici interventi della Polizia di Stato si descrivono, di seguito, i singoli progetti.

1. SISTEMI INFORMATIVI

Gli interventi previsti sui sistemi informativi della Polizia di Stato sono finalizzati, come previsto dalla norma, a potenziare e rendere più efficace l'azione sia di prevenzione che di contrasto nei confronti dei fenomeni del terrorismo internazionale, anche di radicalizzazione religiosa.

A tal fine si rende necessario dotare il personale impiegato in tali attività di attuali ed efficaci mezzi e materiale tecnologico.

Si rende altresì indispensabile implementare e potenziare le infrastrutture hardware e software, anche per gli accessi in ambienti on-line come social media, blog e forum al fine di reperire informazioni pregiate, sistemi di traduzione automatizzata, incremento delle capacità di raccolta dati sul dark web.

2. ARMAMENTO

Gli interventi previsti nel settore dell'armamento sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di contrasto del terrorismo internazionale.

Tali interventi consentono di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un ammodernamento dell'armamento,

Infatti, a seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare adeguatamente l'armamento e gli equipaggiamenti speciali al fine di garantire efficienti dotazioni per le complesse operazioni da compiere.

In particolare si segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare,

3. AUTOMEZZI

A seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare il numero delle autovetture in uso a detto personale.

In particolare si, segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare.

In vista delle particolari attività antiterrorismo si evidenzia altresì la necessità di acquisire anche autovetture blindate.

Per quanto riguarda il settore automezzi si fa presente tuttavia che la somma destinata al potenziamento del parco veicolare è minima in quanto già sono state stanziare risorse con il D.L. 119 ed ulteriori richieste sono state finanziate ai sensi dell'art. 1 comma 623 della L.232/2016.

4. INTERVENTI SU IMMOBILI.

Gli interventi sugli immobili sono una diretta conseguenza del potenziamento dei sistemi informativi e tecnologici.

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni si è portata avanti una importante attività che ha consentito di ottenere un risparmio per la gestione degli immobili sia per il rilascio di alcuni immobili, sia per specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché a seguito della riduzione del 15% dei canoni per effetto della legge n.135/12 e s.m.i.

Infatti a partire dal 2013 e successivi esercizi 2014, 2015, 2016 è stato sanato interamente il debito comunicato dalle Prefetture in occasione dei ripetuti monitoraggi effettuati.

Anche nel corso del 2017, a seguito di operazioni di razionalizzazione della spesa, si registrano risparmi, Su detti immobili nonché su altri immobili demaniali, anche confiscati, si rendono necessari interventi di adattamento, anche al fine di ridurre la spesa complessiva delle locazioni passive.

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si descrive, di seguito, il progetto complessivo e nella relativa tabella si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati,

INTERVENTI SUI FLUSSI INFORMATIVI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
ANNO	RISORSE
2018	4.500.000,00
2019	12.500.000,00
2020	12.500.000,00
2021	12.500.000,00
2022	12.500.000,00
2023	12.500.000,00
2024	12.500.000,00
2025	12.500.000,00
TOTALE	92.000.000,00

5. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI INFORMATIVI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

L'iniziativa è volta a finanziare uno specifico progetto che si propone di rinnovare e potenziare l'attuale infrastruttura informatica e di telecomunicazioni del Dipartimento, incluso il rinnovamento delle dotazioni tecnologiche a bordo degli automezzi di soccorso e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di rendere disponibili alle risorse VF sul campo servizi di comunicazione digitale e connettività dei dispositivi mobili per il coordinamento e controllo delle operazioni ai vari livelli decisionali, il progetto si pone l'obiettivo di interventi di soccorso più rapidi ed efficienti con innovativi dispositivi strumentali e tecnologie per un dispiegamento territoriale capillare dei nuovi servizi ICT, conseguendo maggiore sicurezza degli Operatori VF, contenimento dei tempi di intervento e riduzione sistematica delle spese di gestione del parco automezzi di soccorso.

Il progetto si inquadra nell'ambito del piano delle priorità indicate nella Direttiva annuale del Ministro dell'Interno che prevede il raggiungimento dei seguenti rilevanti obiettivi strategici:

- migliorare le strategie di intervento di soccorso pubblico, attraverso lo sviluppo di flussi informativi (anche multimediali) dai luoghi di intervento alle Sale Operative e viceversa;
- sviluppare sistemi di condivisione informativa ed interoperabilità tra i diversi soggetti presenti nell'ambito di Meccanismi complessi di Protezione civile e Difesa Civile Nazionale;

- aumentare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di Difesa Civile, attraverso la capillare presenza di unità mobili territoriali, interconnesse telematicamente ai Centri di Coordinamento delle Crisi, dedicate alla gestione delle emergenze Nucleari, Batteriologiche, Chimiche e Radiologiche (NBCR).

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi alla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si rileva che la RT non fornisce una dettagliata illustrazione dei criteri con cui sono stati costruiti i nuovi fabbisogni di spesa. Sono fornite soltanto informazioni generiche su ogni tipologia di spesa che non consentono una verifica della correttezza delle quantificazioni.

Ad esempio: non sono forniti elementi sulla tipologia, il numero, il costo unitario degli armamenti e degli automezzi da acquistare; gli acquisti di automezzi sono giustificati da un incremento di uomini impiegato nell'antiterrorismo non precisato ulteriormente.

Non essendo presente il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi, sarebbero utili informazioni sull'impatto delle spese su fabbisogno e indebitamento posto che le spese in esame potrebbero rientrare tra quelle in conto capitale che normalmente hanno un impatto differenziato sui saldi.

In merito alla copertura finanziaria riportata al comma 2, si rinvia all'articolo 39.

Articolo 23

(Disposizioni in materia di blocco stradale)

Il dispositivo prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l'ostruzione o l'ingombro di strade ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo.

La RT certifica che la disposizione, al comma 1, reca la modifica del trattamento sanzionatorio previsto per alcune condotte in materia di libera circolazione sulle strade ordinarie, risottoponendole a sanzione penale.

Sul comma 2, in considerazione del disvalore sociale delle condotte oggetto del suddetto inasprimento sanzionatorio, le medesime sono state incluse tra i Motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

Conclude riferendo che si tratta, evidentemente, di norme procedurali di carattere ordinamentale, inidonee a determinare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

Articolo 24

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'articolo interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia.

In particolare, il comma 1 dispone modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia*), e in dettaglio:

- alla lettera a) all'articolo 10 (*Impugnazioni*), con l'inserimento del nuovo comma 2-*quater* si prevede che in caso di conferma del decreto impugnato, la Corte d'appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali;

- alla lettera b), all'articolo 17 (*Titolarietà della proposta*), al comma 3-*bis* interviene poi con norme in materia di titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali;

- alla lettera c), all'articolo 19 (*Indagini patrimoniali*), si modifica il comma 4, con una precisazione sulla documentazione che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono sequestrare;

- alla lettera d), all'articolo 67 (*Effetti delle misure di prevenzione*), al comma 8, si estendono gli effetti dei divieti e delle decadenze conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, anche per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, secondo comma, numero 1) c.p.) e per quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che la norma in esame interviene nella materia delle impugnazioni delle misure di carattere patrimoniale previste dal "Codice delle leggi antimafia e delle misure, di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e nonne degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161),

Con l'inserimento del comma 2-*quater* all'articolo 10 del Codice antimafia si prevede anche per dette Misure la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di conferma anche parziale del provvedimento di primo grado da parte della Corte di Appello.

L'intervento si rende necessario perché allo stato, per quanto attiene le misure patrimoniali citate, la Condanna al pagamento delle spese processuali è prevista solo all'esito del giudizio di primo grado, secondo quanto disposto dal comma 10-*quinquies* dell'articolo 7 del citato Codice Antimafia.

La RT evidenzia che la modifica operata, tesa ad omogeneizzare il regime delle impugnazioni previsto per le misure indicate, ha carattere procedurale ed è tale da produrre effetti positivi sulla finanza pubblica sotto un duplice aspetto.

Innanzitutto, rileva che dalle condanne al pagamento delle spese processuali, da parte del giudice d'appello, del provvedimento patrimoniale impugnato dal ricorrente, potranno derivare benefici per l'erario in termini di incremento di entrate; oppure, l'alta probabilità di ottenere un annullamento solo parziale del provvedimento impugnato con conseguenziale condanna al pagamento delle spese processuali è circostanza che potrà fungere da deterrente alla presentazione di ricorsi pretestuosi, determinando un effetto deflattivo del contenzioso, al quale è connessa una sensibile diminuzione dei carichi di lavoro giudiziari, con risparmi di spesa per la finanza pubblica.

L'articolo, inoltre, reca modifiche e integrazioni agli articoli 17 e 67 del Codice antimafia. Più in particolare, si elimina la obbligatorietà della comunicazione all'autorità giudiziaria delle proposte di applicazione delle misure di prevenzione presentate autonomamente dal

questore (lettera c) e si amplia il novero dei reati la cui commissione determina l'insorgenza delle cosiddette ostatività antimafia (lettera d).

Nel complesso, conferma che all'attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, considerando il tenore ordinamentale delle misure in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 25 *(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)*

La norma modifica l'articolo 21, comma 1, della legge n. 646 del 1982 concernente il sistema sanzionatorio previsto nel caso in cui un appalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione sia concesso in subappalto o a cottimo senza le prescritte autorizzazioni.

In particolare, si inaspriscono le misure penali prevedendo la reclusione da uno a cinque anni in sostituzione dell'arresto da sei mesi ad un anno e la multa in sostituzione dell'ammenda. Tali misure sono previste sia nei confronti del concedente in subappalto o a cottimo sia nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo.

La RT afferma che la norma incide unicamente su aspetti meramente sanzionatori, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 26 *(Monitoraggio dei cantieri)*

La norma modifica l'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo che la segnalazione di inizio attività che il committente o il responsabile dei lavori trasmette, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro, sia trasmessa anche al prefetto.

La RT afferma che la disposizione, ha portata meramente ordinamentale, e come tale è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato unicamente che la prefettura possa adempiere al nuovo compito con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 27 *(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa)*

Il comma 1 sostituisce l'articolo 160 del regio decreto n. 773 del 1931 aggiornando gli obblighi di trasmissione delle cancellerie dei tribunali e delle corti d'appello in merito alle sentenze di condanna.

In particolare, si dispone che le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di

prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.

Il comma 2 prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, stabilendo, altresì, che agli adempimenti recati dal presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT rappresenta che l'attività recata dalla norma non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la trasmissione dei dati dei provvedimenti in esame già viene ordinariamente effettuata con modalità telematiche dalle cancellerie giudiziarie che dispongono della necessaria piattaforma e strumentazione informatica diretta alla circolazione e flusso dei dati dei procedimenti giudiziari. La RT assicura, pertanto, che l'adempimento in esame potrà essere fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso che la norma aumenta sia gli obblighi di comunicazione da parte delle cancellerie che i destinatari dell'informativa e considerata la presenza della clausola di invarianza finanziaria, appare utile fornire ulteriori elementi informativi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando, altresì, l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio a tale scopo.

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La norma introduce il comma 7-bis all'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, nonché la responsabilità dei dirigenti e dipendenti.

Nello specifico, viene previsto un nuovo istituto che consente al prefetto di adottare interventi di risanamento nel caso in cui, all'esito dell'accesso presso l'ente interessato dagli accertamenti, pur non rinvenendosi gli elementi per disporre lo scioglimento dell'ente locale, tuttavia vengono riscontrate, in relazione ad uno o più settori amministrativi, illecità tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati. Accanto all'individuazione degli interventi di risanamento il prefetto può fornire un supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Qualora l'ente risulti inadempiente all'adozione degli interventi di risanamento il prefetto si sostituisce all'ente inadempiente mediante la nomina di un commissario ad acta. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

La RT afferma che l'introduzione della disposizione comporta oneri per i compensi dei commissari *ad acta* incaricati di sostituirsi agli stessi enti risultati inadempienti nell'adozione dei necessari atti, ai quali gli Enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Al fine di determinare gli oneri la RT prende a riferimento il numero di decreti ministeriali di conclusione dei procedimenti per insussistenza dei presupposti per lo scioglimento ai sensi

dell'articolo 143, comma 7, del TUEL, nell'ultimo quinquennio (gennaio 2014 - agosto 2018), unitamente al costo medio dei compensi spettanti ai commissari ad acta.

Nel predetto arco temporale i procedimenti di chiusura sono stati 24, con conseguente media annua di 4,8. Il compenso spettante al commissario ad acta viene stimato alla RT in 2.000 euro in relazione alla prassi per altre tipologie di commissari ad acta (ad esempio quelli nominati dai T.A.R. nell'ambito dei giudizi di ottemperanza). Conseguentemente, la RT quantifica gli oneri annui per l'attuazione della disposizione in questione in circa 10.000 euro, importo risultante dal costo per un commissario (2.000 euro) moltiplicato per la media annua dei procedimenti di chiusura (4,8).

Al riguardo, pur concordando circa la quantificazione dell'onere del compenso ai commissari ad acta, si segnala che ulteriori oneri, non considerati, potrebbero discendere dagli interventi di risanamento che l'ente dovrà adottare, nonché dall'eventuale supporto tecnico-amministrativo che verrà fornito dagli uffici del prefetto. Appare dunque utile fornire ulteriori informazioni al riguardo, chiarendo anche in questo caso la titolarità dell'onere e la eventuale disponibilità delle risorse a legislazione vigente.

In tal senso, si segnala che l'articolo 19 della legge 196 del 2009 dispone che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Articolo 29

(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La norma prevede la possibilità di incrementare, fino ad un massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge n. 296 del 2006 e destinate alla copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività svolte dal personale sovraordinato presso le Commissioni straordinarie deputate a gestire i comuni e le province i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. L'incremento deve avvenire nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, si osserva che le risorse assegnate dal Ministero dell'interno agli enti locali sono calibrate in base alle finalizzazioni previste a legislazione vigente, per cui a meno di finanziamenti sovrabbondanti non vi dovrebbero essere trasferimenti disponibili e utilizzabili allo scopo previsto dalla presente disposizione. Sul punto, al fine di escludere eventuali coperture di nuovi oneri a valere sul bilancio vigente e quindi in una modalità non conforme ai criteri di copertura previsti dalla legge di contabilità, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo con la precisazione delle risorse che dovrebbero rendersi disponibili in corso d'anno e delle ragioni di tale sopravvenuta disponibilità.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI

Articolo 30
(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)

La norma modifica l'articolo 633 c.p., inasprendo le sanzioni per coloro che promuovono o organizzano l'invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati.

La RT ribadisce che la modifica all'articolo 633 del codice penale reca un inasprimento sanzionatorio nei confronti di coloro che promuovono od organizzano l'invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati; peraltro, osserva che tale intervento normativo è destinato a produrre effetti positivi sulla finanza pubblica dal momento che, dalle condanne al pagamento della multa prevista in aggiunta alla pena della reclusione, potranno derivare benefici per l'erario in termini di incremento di entrate.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 31
(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)

L'articolo inserisce tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che la novella dell'articolo 266 del codice di procedura penale inserisce la fattispecie aggravata del reato di cui all'art. 633 c.p., tra quelle che consentono di utilizzare lo strumento delle intercettazioni;

Va considerato che la disposizione, finalizzata al contrasto del reato di invasione di edifici nelle forme più aggravate descritte e da ricondurre ad una casistica contenuta, ha carattere procedurale ed i relativi adempimenti giudiziari potranno essere espletati con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Anche per tale modifica si assicura che il previsto ampliamento delle attività di intercettazione per tale tipologia di reato potrà essere fronteggiato con le risorse minime, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT osserva, tra l'altro, che le spese per le intercettazioni presentano una dinamica di risparmio di spesa sul relativo capitolo 1363, iscritto nel bilancio del Ministero, della Giustizia — Dipartimento Affari di giustizia, per effetto delle modifiche normative introdotte in materia, determinate in particolare a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie in attuazione della legge 103/2017 stabilita dal Decreto Interministeriale 28 dicembre 2017.

Al riguardo, con riferimento al comma 2, si ribadisce che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a formali clausole di neutralità le RT di accompagnamento dovrebbero fornire sempre una documentata valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sul punto, pur se le spese per le intercettazioni presentano una dinamica di risparmio, si rileva innanzitutto che non risulta dimostrata la compensatività tra tali risparmi in essere e i nuovi oneri che discenderanno dalla norma.

Inoltre, si ricorda che gli stanziamenti a bilancio dovrebbero essere calibrati sulle effettive esigenze anche alla luce dei dati di consuntivo e pertanto dovrebbero tener conto di questa tendenza al decremento determinandosi altrimenti delle quote di riserva non consentite. L'ampliamento delle fattispecie dovrebbe invece determinare un aumento del fabbisogno che andrebbe quantificato sulla base dei dati relativi a tale tipologia di reati, formulandosi ipotesi sul tasso di utilizzo della nuova facoltà di disporre intercettazioni. Si evidenzia che la norma rischia di determinare una copertura sul futuro bilancio di previsione, anche se nella forma di mancate riduzioni degli stanziamenti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO
NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CAPO I
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 32
(Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno)

L'articolo dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale in ottemperanza alle prescrizioni previste dal decreto-legge n. 95/2012 (c.d. decreto spending review) al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente.

Nel dettaglio, con il comma 1 si prevede:

- alla lettera a), la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti;
- alla lettera b), la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente.

Il comma 2 stabilisce poi che restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il comma 3 prevede la riduzione a 14 (invece che 17) del numero massimo posti da prefetto da coprire attraverso nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Il comma 4 prevede che il Ministero dell'interno adotta il relativo regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018. Entro il medesimo termine si provvede a una previsione delle cessazioni di personale in servizio, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

La RT rileva preliminarmente che la riorganizzazione proposta, a seguito delle misure di *spending review* coinvolgerà una rideterminazione dei posti di livello dirigenziale generale assegnati ai Prefetti, incidendo solo parzialmente sugli Uffici di livello dirigenziale generale.

L'intervento normativo introduce, con il comma 1, lettere a) e b) nuovi criteri, e modalità di computo, in base ai quali è previsto che il Ministero dell'interno, calcolata la percentuale del 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura complessiva ai ventinove posti di livello dirigenziale generale, provvederà alla corrispondente riduzione dei posti di Prefetto.

La rimodulazione interesserà 8 posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti agendo esclusivamente nell'ambito degli uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al vigente regolamento di organizzazione - con conseguente rideterminazione della dotazione organica e di ventuno unità di posti di Prefetti Collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa.

La complessiva riduzione verrà, dunque, realizzata anche mediante la rimodulazione, in senso riduttivo, del contingente dei prefetti da collocare in disponibilità secondo la normativa vigente.

Per quanto attiene agli Uffici di livello dirigenziale generale, l'organizzazione del Ministero a livello centrale è contenuta nel DPR n. 398/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, questa Amministrazione è composta da 5 Dipartimenti, i quali si articolano in Uffici di livello dirigenziale generale affidati a prefetti o a dirigenti dell'Area I di prima fascia.

Sempre a livello centrale, con il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98 sono stati individuati gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Per ciò che concerne la base di computo per il calcolo del taglio del 20%, sono stati considerati i 147 Uffici dirigenziali di livella generale, relativi sia alla carriera prefettizia che alla dirigenza contrattualizzata di I fascia, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 (All. 1).

La percentuale di riduzione del 20%, calcolata su tali Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione Civile dell'interno (147) pertanto, arrotondando l'esito della percentuale (29,4) all'unità superiore come previsto dal D.Lgs. 165/2001, interesserà un numero di 29 posti di prefetto.

La riduzione di 29 posti di prefetto, tenuto conto che deve salvaguardare il vigente assetto periferico dell'Amministrazione civile dell'interno, senza soppressione di nessuna Prefettura-UTG, graverà, in termini di contrazione, sul personale dirigenziale di livello generale appartenente alla carriera prefettizia, e non su quella dei dirigenti dell'Area I, atteso l'esiguo numero di unità di cui è composta (4 unità).

In particolare la contrazione interesserà ventuno posti assegnati ai Prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa; e nella misura di otto, con riflessi sulla consistenza della dotazione organica dei prefetti, le strutture di livello dirigenziale generale degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, come determinati dal D.P.R. 398/2001 e ss.mm..

Ai fini del computo degli altri otto posti di livello dirigenziale generale da sopprimere a livello centrale verrà computata anche la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza, la cui soppressione è già stata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, pubblicato il 3 ottobre scorso nella Gazzetta Ufficiale, che riscrivendo taluni assetti organizzativi nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ha anticipato, limitatamente alla suddetta struttura di livello dirigenziale generale, il più complessivo processo di riorganizzazione cui il Ministero dell'interno dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

Si provvederà, inoltre, per gli altri 21 posti, alla rideterminazione dei numeri e delle percentuali previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento dei prefetti a disposizione per particolari esigenze di cui all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (che non potranno eccedere il, numero di due unità oltre quelli dei posti del ruolo organico), all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 (che passano dal 15 al 5 per cento della dotazione organica) e all'articolo 12, comma 2-*bis* del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (che per i prefetti prevedrà il collocamento in disponibilità, entro l'aliquota dell'1 per cento della dotazione organica).

La riduzione del 20% dei posti di Prefetto, come sopra calcolata, farà conseguire un risparmio di euro 5.954.385,22 sulla spesa complessiva dei posti in organico pari a € 32.498.166,12 (All.2) all'esito dell'attuazione delle misure di cui al comma 4 dell'articolo in commento (adozione del regolamento di organizzazione e riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni del personale);

Il risparmio che sarà conseguito dalla riduzione dei posti di Prefetto pari a € 5.954.385,22 è stato quantificato considerando tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, nelle misure previste dall'ordinamento retributivo di cui al D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66 (All. 3), tenendo conto della retribuzione media sulla base delle diverse fasce di graduazione.

Per quanto riguarda il calcolo sul costo medio stipendiale dei Prefetti a disposizione si evidenzia che non è stata computata la sola indennità di cui all'art. 43, comma 20 della legge 121/81.

Le proposte modalità per l'individuazione dei posti di Prefetto da ridurre sono dettate dall'esigenza di garantire, in sede di riorganizzazione, la regolare operatività degli Uffici centrali che compongono i cinque Dipartimenti in cui è articolato questo Ministero dell'interno, non intervenendo sull'assetto ordinamentale periferico.

Sui commi da 2 a 4, la RT si limita a ribadire che, per ciò che concerne, invece, le riduzioni del personale dirigenziale di livello non generale e del personale non dirigenziale

dell'amministrazione civile dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo in esame, restano salve le riduzioni già disposte con il richiamato DP.C.M. del 22 maggio 2015.

Allegato 1

Dopo aver rappresentato l'elenco dei Dipartimenti, degli uffici di diretta collaborazione, degli uffici dirigenziali generali, pari a 44 unità e delle strutture territoriali, apri a 103 prefetture-UTG, la RT riporta le seguenti tabelle:

Spesa complessiva dei posti in organico dei prefetti calcolata sul costo medio del trattamento economico complessivo annuo lordo per 13 mensilità

Riduzione uffici di livello generale

Qualifica	Costo medio unitario <i>pro capite</i>	Posti di prefetto da ridurre in conseguenza del taglio applicato sul 20% degli uffici dirigenziali di livello generale	Risparmio conseguito
Prefetto (da dotazione organica)	€ 221.075,96	8	€ 1.768.607,68
Prefetti (a disposizione)	€ 199.322,74	21	€ 4.185.777,54
Totale:			€ 5.954.385,22

I risparmi sono calcolati sulla base del costo medio del trattamento economico complessivo annuo lordo per 13 mensilità ex D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66

Trattamento economico complessivo annuo lordo per 13 mensilità della carriera prefettizia D.P.R. n. 66/2018

Decorrenza 01/01/2018

Prefetti da dotazione organica

Qualifica	Fasce	Stipendio tabellare comprensivo della 13 [^]	Indennità L. 121/81 rivalutata dal 01/01/2010 comprensivo di 13 [^]	Retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) comprensivo di 13 [^]	Retribuzione di risultato (acconto) comprensivo di 13 [^] 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	Trattamento economico complessivo	Oneri Stato	Totale costo	Costo medio
Prefetto	A Part. Rilev.	99.015,34	16.392,78	41.758,99	11.763,90	168.931,01	63.236,42	232.167,43	221.075,96
	A	99.015,34	16.392,78	37.967,65	11.763,90	165.139,67	61.781,31	226.920,98	
	B Part. Rilev.	99.015,34	16.392,78	36.140,07	10.163,70	161.711,89	60.556,62	222.268,51	
	B	99.015,34	16.392,78	32.858,61	10.163,70	158.430,43	59.297,19	217.727,62	
	C	99.015,34	16.392,78	26.503,54	8.175,60	150.087,26	56.208,01	206.295,27	

Prefetti a disposizione

Qualifica	Fasce	Stipendio tabellare comprensivo della 13 [^]	Retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) comprensivo di 13 [^]	Retribuzione di risultato (acconto) comprensivo di 13 [^] 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	Trattamento economico complessivo	Oneri Stato	Totale costo	Costo medio
Prefetto	A Part. Rilev.	99.015,34	41.758,99	11.763,90	152.538,23	57.875,98	210.414,21	199.322,74
	A	99.015,34	37.967,65	11.763,90	148.746,89	56.420,87	205.167,76	
	B Part. Rilev.	99.015,34	36.140,07	10.163,70	145.319,11	55.196,18	200.515,29	
	B	99.015,34	32.858,61	10.163,70	142.037,65	53.936,75	195.974,40	
	C	99.015,34	26.503,54	8.175,60	133.694,48	50.847,57	184.542,05	

Al riguardo, sul comma 1, premesso che il numero delle posizioni organiche soppresse corrisponde pienamente al criterio del 20 per cento della dotazione organica prevista dalla normativa vigente che prevede n. 147 posizioni organiche complessive, andrebbe comunque richiesta conferma che alle 21 posizioni di collocamento in "disponibilità", pur previste ai sensi della normativa vigente per tale carriera, corrispondano delle posizioni effettivamente attivate al fine di realizzare risparmi reali e non soltanto teorici.

Sul punto, va infatti evidenziato che la dimensione finanziaria degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione dello Stato a copertura delle spese di personale, allorché si tratti degli elementi retributivi correlati al trattamento economico fondamentale, è calibrata, secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente, sulla base delle effettive presenze previste in organico nell'anno, in considerazione della disciplina del turn over e pro quota secondo il noto criterio degli anni/persona, in considerazione della quota parte di mensilità correlate alle effettive presenze in servizio al netto di una stima delle cessazioni.

Ne segue che la cronologia dei risparmi attesi non può che essere correlata innanzitutto, ad una rappresentazione dettagliata delle presenze effettive nell'organico dei 144 posti di prefetto previsti dal D.Lgs. 139/2000, nonché dei posti di collocamento in disponibilità che sono ad oggi effettivamente attivati.

Quanto ai profili di computo considerati dalla RT (Allegati 2 e 3), andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo degli oneri posti a carico dell'Amministrazione, così come previsto dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Articolo 33

(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia)

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Tale norma aveva fissato il limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche nella misura pari all'importo destinato alle medesime finalità per il 2016.

Il comma 2 stabilisce che il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

La RT certifica che la disposizione assicura il pagamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e anche in deroga alle limitazioni legali vigenti, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in vista dell'obiettivo di garantire la stabilità, continuità ed efficienza della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In virtù dell'esplicita statuizione del primo comma, secondo cui il pagamento dei compensi avviene "nei limiti dello stanziamento già esistente in bilancio", la norma è dotata *ex se* di idonea copertura finanziaria, tenuto altresì conto di quanto disposto dal secondo comma, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 43, tredicesimo comma della legge n. 121/1981, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017.

Al riguardo, andrebbe chiarito il motivo per cui la dotazione vigente del fondo per il trattamento economico accessorio (FUA) nel 2018 prevista in bilancio per le Forze di polizia, possa scontare un ammontare di disponibilità eccedenti il tetto delle risorse 2016⁷ considerato che il decreto legislativo 75/2017 ha previsto proprio il divieto di superare tale limite. Pertanto, la norma sembrerebbe suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente (minori risparmi).

Ne segue che si ritiene che la norma dovrebbe a rigore essere corredata di quantificazione ed idonea copertura finanziaria a decorrere dal 2018, relativamente all'eccedenza di spesa rispetto al tetto massimo fissato dalla normativa vigente all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Articolo 34

(Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 stabilisce che per il richiamo in servizio dei volontari dei Vigili del fuoco in occasione di calamità naturali o catastrofi o per altre necessità, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

⁷ La Nota tecnica annessa alla Circolare n. 23/2017 del Dipartimento della R.G.S (previsioni di stanziamento 2018), imponeva già sede di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2018/2020 che alla determinazione del fondo unico di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente dello Stato e dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia della PA, per gli anni 2018, 2019 e 2020, gli importi da quantificare per gli stanziamenti in bilancio inerenti il trattamento economico accessorio (FUA), avrebbero dovuto tener conto delle risorse "storiche" individuate negli anni pregressi, in conformità alle vigenti norme contrattuali, ma considerando in ogni caso le limitazioni previste dalle norme vigenti recate in materia di retribuzioni accessorie di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

Il comma 2 prevede che l'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 3 dispone che per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

La RT riferisce che la presente norma è volta ad incrementare i tetti di spesa fissati dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 per l'impiego del personale volontario a cui, in ragione dei giorni o delle ore lavorate, viene corrisposta una retribuzione commisurata a quella del personale di ruolo.

Il comma 1 incrementa, pertanto, il programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" del Ministero dell'interno dell'importo di euro 5,9 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2020.

In virtù di tale incremento, si dispone, al comma 2, che l'autorizzazione annuale di spesa per la retribuzione del personale volontario, iscritta in bilancio ai cap. 1802 e 1822 del citato programma, sia pari a euro 20.952.678 per l'anno 2019 e a euro 20.052.678 a decorrere dall'anno 2020.

Il predetto importo tiene conto degli oneri retributivi, di natura fissa ed accessoria spettanti al predetto personale per i giorni o le ore lavorate (commisurati alla retribuzione spettante al personale di ruolo con qualifica di vigile del fuoco), nonché dei correlati oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato.

Il comma 3 indica la copertura finanziaria dell'iniziativa legislativa, che determina oneri ai commi 1 e 3, pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur trattandosi dell'incremento di autorizzazione i cui effetti si producono chiaramente entro il limite massimo delle risorse previste, anche al fine di apprezzare i fabbisogni di spesa per la chiamata di Volontari che potranno essere utilizzati in relazione alle varie emergenze, andrebbero senz'altro richiesti gli elementi di stima a partire dalle platee dei vigili volontari aggiuntivi il cui reclutamento sarà consentito con le risorse in esame, rispetto a quelli già coperti dagli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, fornendosi a tal fine tutti gli elementi di computo della spesa unitaria in relazione alla durata media delle chiamate in servizio.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 39.

Articolo 35

(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

L'articolo, al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale

confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di 122 milioni di euro da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia (di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), con riferimento alle risorse pari a 15.089.182 euro per il 2018 e a 15.004.387 euro a decorrere dal 2019 già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e non utilizzate per l'emanazione dei decreti correttivi.

A tali risorse si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Si tratta delle risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare e dei risparmi realizzati in relazione all'attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. I risparmi di cui alla lettera c) devono essere destinati in base a tale norma al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative. I risparmi di cui alla lettera d) devono confluire in base alla normativa citata in Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio.

La RT ribadisce che la norma prevede, al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia, nel quale confluiscono le risorse già autorizzate dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124/2015, alle quali si aggiunge, inoltre, una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche.

Segnala che la predetta quota dei risparmi di spesa accertati di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche, risultano disponibili sul capitolo 1153 del Ministero della Difesa.

La quantificazione del predetto fondo tiene conto che le risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono al momento pari ad euro 30.120.313 iscritte nel conto dei residui, euro 15.089.182 per il 2018 ed euro 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, a cui si aggiungono i 5 milioni di euro a decorrere dal 2018 di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche.

La RT evidenzia che le predette risorse di 30.120.313 in conto residui, di 15.089.182 per il 2018 e di 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019 sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per l'attivazione dello schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", approvato in via

preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2018, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e IV del Senato e della Camera dei Deputati per i prescritti pareri (A.G. n. 35), in vista dell'approvazione in via definitiva entro il termine del 5 ottobre 2018.

Al riguardo, posto che tra le risorse da devolvere al nuovo fondo da istituire, rientrerebbero anche parte delle risorse già destinate, ai sensi della legge 244/2012, al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative (art.4, lettera c) e parte di quelle già destinate ai Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio (art.4, lettera d), affluite al cap. 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa⁸, andrebbe confermato che il trasferimento delle relative risorse accertate quali risparmi di spesa a carattere permanente, non pregiudichi l'attuazione delle finalità e dei fabbisogni già previsti ai sensi della normativa vigente.

In ordine alle risorse che affluiscono dalle disponibilità residue riconducibili all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, già affluite ai fini del riordino delle carriere delle FF.PP. e FF.AA. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), e non ancora utilizzate, non ci sono osservazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo 36

(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati)

Il comma 1 prevede modifiche all'articolo 35 del codice antimafia relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario. In particolare si precisa che dal numero massimo di incarichi aziendali in corso, già fissato in tre unità, sono esclusi gli incarichi già in corso quale coadiutore.

Il comma 2 dell'articolo modifica poi, l'articolo 38 del codice antimafia, che disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Il decreto-legge:

- consente all'Agenzia di individuare il coadiutore, di cui l'ente si avvale per la gestione dei beni confiscati fino all'emissione del provvedimento di destinazione, anche tra soggetti diversi da quello nominato amministratore giudiziario dal tribunale (num. 1);
- precisa che, se diverso dall'amministratore giudiziario, il soggetto individuato debba essere comunque in possesso della specifica professionalità richiesta per gli amministratori giudiziari (num. 2).
- Precisa che all'attuazione di tali disposizioni si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁸ Il capitolo reca una previsione di 53,5 milioni di euro per il 2018; di 58,5 milioni per il 2019, di 119,5 milioni per il 2020.

La RT evidenzia che gli interventi sub 1 e 2 sono di natura ordinamentale ed insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, dato che la modifica normativa comporta la possibilità che all'amministratore giudiziario, che finora assommava a sé anche la figura di coadiutore dell'Agenzia, si affianchi invece un soggetto diverso col ruolo di coadiutore, si rileva che questo potrebbe determinare un incremento delle risorse necessarie per remunerare non più uno ma due soggetti.

Posto che la norma prevede una clausola di invarianza, si rammenta che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità siffatte clausole andrebbero sempre accompagnate da una RT illustrativa dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità a valere delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Il comma 3, apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate.

In particolare, alle lettere a) -h) del citato articolo 48 (*Destinazione dei beni e delle somme*) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) al comma 3, si corregge un refuso, si precisa che il trasferimento dei beni agli enti territoriali va a far parte del patrimonio indisponibile, si estende alle regioni la possibilità di trasferimento dei beni confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si elimina per quest'ultima categoria di beni il vincolo della loro destinazione a enti per il recupero di tossicodipendenti;

- alla lettera b), si prevede un vincolo ai fondi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili confiscati utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche i quali già destinati all'Agenzia, al netto delle spese, devono ora essere diretti per una quota non superiore al 30% alla contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia;

- alla lettera c), introduce un ulteriore comma 4-*bis* il quale prevede che gli enti territoriali possono richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l'offerta sul loro territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico o sociale;

- alla lettera d), riscrive i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 48 del codice antimafia, i quali delineano il procedimento di vendita dei beni confiscati prevedendo: 1) che l'avviso di vendita debba essere pubblicato sui soli siti dell'Agenzia e dell'Agenzia del demanio; 2) la possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, con il bilanciamento di rigorose preclusioni e dei conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che comunque il bene non torni all'esito dell'asta nella disponibilità della criminalità organizzata. A tal fine la disposizione prevede il rilascio dell'informazione antimafia; 3) una procedura di regolarizzazione dell'immobile nei frequenti casi di irregolarità urbanistiche sanabili. I nuovi commi 6 e 7 ridelineano la disciplina relativa all'esercizio del diritto di prelazione;

- alla lettera e) dopo il comma 7-*bis* è inserito il comma 7-*ter* in cui si prevede una specifica disciplina per la destinazione dei beni confiscati indivisi, prevedendo anche la possibilità di vendita qualora nessuno dei partecipanti in buona fede alla comunione ne richieda l'assegnazione con pagamento di un conguaglio;

- alla lettera f) riscrive il comma 10. In particolare il comma come modificato prevede che una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, i quali confluiscono nel Fondo Unico Giustizia sia riassegnata anche all'Agenzia, secondo il seguente riparto: 1) 40% al Ministero dell'interno (finora 50%); 2) 40% al Ministero della giustizia (finora 50%); 20% all'Agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali (finora non previsto).

- alla lettera g) dopo il comma 12-*bis* è inserito il 12-*ter* in cui si prevede la possibilità di destinare alla vendita, con divieto di cessione per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero di distruggere i beni mobili

confiscati non utilizzabili dalla stessa Agenzia, né dagli enti o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per esigenze del soccorso pubblico;

- alla lettera h) dopo il comma 15-ter è aggiunto, in fine, il comma 15-quater, ivi prevedendosi che i beni sequestrati e confiscati che rimangono invenduti decorsi tre anni dall'avvio della procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato, con provvedimento dell'Agenzia, alla quale resta peraltro affidata la gestione.

Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che le disposizioni sub 3 apportano diverse modifiche all'attuale formulazione dell'art. 48 del Codice antimafia, in particolare con riferimento alla gestione e destinazione dei beni confiscati.

In particolare, riferisce che la lettera a) reca disposizioni meramente ordinamentali, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il disposto recato dalla lettera b) non implica l'esigenza di copertura finanziaria, ma reca una parziale rimodulazione delle finalità cui l'Agenzia può destinare il reddito ricavato dai beni ex art. 48, comma 3, lett. b), del codice antimafia.

In dettaglio, la RT evidenzia che ivi si prevede che una quota non superiore al 30% possa essere destinata ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa relativi al proprio personale al fine di valorizzare l'impegno del personale e incrementare l'orientamento al miglioramento costante dell'efficienza, fissando comunque un tetto massimo all'incremento individuale che non può superare il 15 % della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento.

Si tratta di risorse a carattere non permanente la cui misura annua verrà definita nei limiti prescritti dalla norma con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e che saranno erogati, secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione integrativa riferita all'anno in cui le somme affluiscono al bilancio dell'Agenzia.

Il valore di tale intervento non risulta predeterminabile in quanto il totale può variare negli anni in ragione di diversificate contingenze, Al solo scopo di fornire un'indicazione di consistenza, si segnala che le autorizzazioni ex art.48, comma 3, lett b), hanno riguardato sinora: il II semestre 2016 per € 189.686,30 e il 2017 per € 340.814,19.

In entrambi i casi l'Agenzia è in attesa della prevista riassegnazione e non sono conseguentemente in corso progetti a valere sulle somme relative: ne deriva che il decremento di fondi - che risulta, allo stato, esclusivamente "virtuale" - sarà agevolmente sostenuto modulando i futuri progetti in base alle somme effettivamente disponibili.

La previsione di cui alla lettera c) ha la finalità di meglio dettagliare procedure già esistenti, In quanto tale ha natura ordinamentale, insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) introduce una razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, intese a favorire l'esito positivo delle procedure di vendita, superando le criticità finora riscontrate, attraverso, tra l'altro, la semplificazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'avviso di vendita e l'ampliamento della platea dei possibili

acquirenti. Viene previsto per gli immobili di valore superiore a 400.000 Euro, limite desumibile dall'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'applicazione delle ordinarie procedure stabilite dalle norme di contabilità generale dello Stato.

Altra norma che non necessita di copertura ma di cui risulta arduo quantificare l'impatto è quella recata dalla lett. e), che tuttavia si rende necessaria al fine di consolidare la proprietà quando i beni risultano confiscati pro quota, circostanza che li rende spesso indestinabili o inutilizzabili.

La RT evidenzia poi che, analogamente, non risulta agevole quantificare i possibili effetti della norma recata dalla lettera f) nella parte in cui prevede la riassegnazione all'Agenzia del 20% delle vendite ex comma 5 dell'art. 48 (riformulato dalla lett. d) del presente articolo),

Secondo un calcolo orientativo dovrebbe escludere gli immobili che devono essere venduti per il ristoro dei terzi creditori in buona fede e quelli necessari al risarcimento alle vittime dei reati sottesi e focalizzarsi sugli immobili che sono stati portati in Conferenza di Servizi senza ricevere alcuna manifestazione di interesse.

Rileva tuttavia che parte di tali immobili potrebbero essere assegnati ex art. 48, comma 3, lett. c)-bis, del codice antimafia e che l'effettivo ricavato dalla vendita risentirebbe della presenza di quote significative di immobili scarsamente appetibili, di ritocchi di stima dovuti al decorso del tempo e di realizzi per corrispettivi inferiori alla stima.

L'insieme di tali fattori portano a ritenere plausibile che il 20% da riassegnare all'Agenzia possa di fatto corrispondere al 5% del valore dei beni astrattamente vendibili stimato in sede di conferenza di servizi.

Infine, conclude ribadendo che trattasi di proiezioni assolutamente orientative che scontano anche la circostanza che nessun immobile sia stato finora alienato a titolo oneroso, per cui giova specificare che anche tale norma non richiede copertura finanziaria ed è destinata ad accrescere l'entità delle entrate erariali.

Al riguardo, sulla riformulazione prevista dalla lettera f), si rileva che essa prevede una riduzione dal 50 al 40 per cento delle somme da destinare al Ministero dell'Interno e al Ministero della giustizia. Poiché queste somme erano finalizzate per il primo ministero alla tutela della sicurezza pubblica e al soccorso pubblico e per il secondo ministero al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, andrebbe assicurato che si possa far fronte a tali esigenze pur disponendo d'ora innanzi di somme inferiori. Sarebbe a tale proposito utile un'integrazione della RT recante gli importi finora affluiti su base annua ai due ministeri, in modo da avere una stima della predetta riduzione.

Articolo 37

(Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia)

Il dispositivo incide, novellandole, sulle disposizioni del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 110, comma 1, prevedendo la possibilità di istituire fino a 4 sedi secondarie dell'Agenzia. È soppressa inoltre la previsione per la quale le sedi dell'Agenzia devono essere stabilite in immobili confiscati.

Il comma 2 provvede poi ad integrare l'articolo 112:

- alla lettera a), n.1 modifica il comma 4: 1) prevedendo che alla istituzione delle ulteriori sedi secondarie (vedi supra) provveda l'Agenzia stessa con delibera del Consiglio direttivo. Tali sedi devono essere istituite in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- alla lettera a), n. 2 e lettera b) sopprimendo il parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo preliminare alla delibera del Consiglio direttivo con la quale l'Agenzia approva il bilancio preventivo e quello consultivo;

- Alla lettera b), al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» è soppressa.

Il comma 3 modifica l'articolo 113-*bis*:

-alla lettera a) si limitano a 100 - su un totale di 170 previste – le unità di personale da reclutare per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia attraverso procedure ordinarie di mobilità;

-alla lettera b) dopo il comma 2 è inserito il comma 2-*bis* in cui si dispone che le restanti 70 unità possano essere reclutate mediante procedure selettive pubbliche, con oneri a carico dell'Agenzia, mentre per quanto riguarda la spesa “a regime” si provvede ai sensi dell'articolo 41 che detta disposizioni per la copertura finanziaria dei Titoli II e III del provvedimento;

- alla lettera c) si aggiungono, dopo il comma 4, il comma 4-*bis*, in cui si prevede che, nell'ambito della contrattazione collettiva 2019-2021, venga individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia, ed il comma 4-*ter*, in cui si stabilisce che l'Agenzia può continuare ad avvalersi di un contingente di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

Il comma 4 stabilisce che per l'attuazione del comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

La RT certifica quanto previsto dalla disposizione sub 1, sulla possibilità di avvalersi di sedi secondarie in numero non superiore a 4, e comunque nei limiti delle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell'Agenzi, ricalca la situazione attuale legittimata dal permanere, oltre alla sede di Reggio Calabria, di 3 sedi istituite prima dell'entrata in vigore della legge 161/2017, e temporaneamente salvaguardate dall'art. 1, comma 292, della legge n. 205/2017. Si tratta di un intervento ritenuto essenziale per garantire la miglior operatività dell'Agenzia.

Al riguardo sono stati calcolati i costi relativi alle attuali 4 sedi secondarie (Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano) sostenuti nel triennio 2015-2017 per utenze, pulizia, spese postali, oneri condominiali, assicurazione immobili e mezzi, manutenzioni di locali, impianti, mobili e apparati, imposte ecc.; nella tabella seguente sono indicati le somme relative:

Sedi	2015	2016	2017
NAPOLI	€ 5.401,73	€ 6.338,16	€ 7.054,24
MILANO	€ 23.372,59	€14.365,75	€ 9.762,79
PALERMO	€ 24.217,93	€ 20.375,27	€ 24.251,72
REGGIO C.	€ 59.358,15	€ 48.353,96	€ 44.097,26
TOT	€112.350,40	€ 89.433,14	€ 85.166,01

L'intervento non necessita di copertura finanziaria, in quanto gli oneri saranno integralmente sostenuti con gli stanziamenti ordinari, come sinora avvenuto.

In stretta correlazione con quanto sopra, la disposizione di cui al comma 2, lett. a), n. 1, individua la procedura per l'istituzione delle sedi secondarie, richiamando i limiti del numero non superiore a quattro e quello della copertura dei costi a valere sulle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell'Agenzia.

Si tratta di intervento di carattere ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, attesta per quanto concerne gli interventi di cui al comma 2, lett. a), n.2 e lett. b), necessari per lo snellimento di attività con termini perentori.

Le disposizioni di cui al comma 3 intervengono sull'articolo 113-*bis* del Codice antimafia e si pongono come strumento cardine del potenziamento e del diverso passo che deve connotare l'agenzia nel reclutamento di personale di elevata professionalità e competenze specifiche,

La norma necessita di copertura in relazione a quanto previsto alla lett e), cpv 4-*bis* e 4-*ter*.

Alla lettera b) del medesimo comma 3 si prevede l'assunzione di n. 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche in funzione del reclutamento di personale di elevata professionalità particolarmente in settori in cui le necessarie competenze specialistiche risultano difficilmente reperibili nelle pubbliche amministrazioni: conseguentemente, si è ipotizzato che il personale da assumere sia da inquadrare nell'area III, fascia economica F1, del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.

La quantificazione della maggior spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali — triennio economico 2016-2018 nonché la misura dell'indennità di amministrazione prevista per il personale del Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne il trattamento economico "accessorio", è stata considerata, in linea con quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, tuttora in itinere e già debitamente bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo Risorse decentrate.

In relazione al comma 4, la spesa prevista, pari ad euro 570.000 per l'anno 2019, si riferisce al rateo di due dodicesimi del costo complessivo delle assunzioni in parola, per cui le relative assunzioni potranno avere decorrenza dal novembre 2019.

Pertanto, il costo annuo per l'assunzione di 70 unità di personale non dirigente è pari ad euro 3.399,612,20 al lordo degli oneri a carico dello Stato (arrotondato a 3.400.000 miro),

come specificato nella tabella che segue:

Nr unità	Stipendio tabellare per 13 mesi	Indennità di amministrazione (*)	FUA MEDIO (come previsto dal Regolamento ANBSC)	TOTALE al netto oneri Stato	Oneri Stato	Costo unitario annuo al lordo degli oneri a carico dello Stato	Costo complessivo annuo al lordo degli oneri a carico dello Stato
7D	€ 24.149,43	€ 5.192,88	€ 6.000,00	€ 35.342,31	€ 13.223,58	€ 48.565,89	€ 3.399.612,20

(*) La misura indicata è quella prevista per il corrispondente pe sonale In servizio presso il Ministero della Giustizia.

È stato inoltre stimato il costo presunto della procedura concorsuale, includente prove pre-selettive, scritti e orali e previsione di partecipazione sulla media degli ultimi concorso del Ministero dell'Interno, ipotizzando lo svolgimento di prova preselettiva con locazione di n. 3 padiglioni per complessivi 6 turni e prove scritte svolte su due giorni con locazione di una sala,

Gli oneri per lo svolgimento delle suddette procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.

Fornitura banca dati di test a risposta multipla: n. 8 questionari, ciascuno di n. 90 domande da sottoporre ai candidati suddivisi in turni di tre giorni per una stampa totale di n. 54.000 copie	€ 50.000
Affitto locali per prove preselettive	€ 200.000
Affitto locali per prove scritte	€ 40.000
Schermatura locali prove scritte	€ 3.000
Interpretariato dei segni	€ 1.000
Vigilanza prove preselettive circa 150 unità di personale	€ 6.500
Vigilanza prove scritte (impegno prev. n. 150 unità di personale)	€ 5.500
Corresponsione gettoni di presenza della Commissione esaminatrice	€ 4.000
Spesa di cancelleria per concorso	€ 500
Spese di facchinaggio	€ 1.500
Pagamento contributi ANAC	€ 285
TOTALI	€ 312.285

Sulla lett. e), cpv "4-bis" prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019/2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura di quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia, calcolata sottraendo dalla dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale le 70 unità da assumere, per le quali vale il calcolo più sopra esposto, e, non essendo predeterminata la provenienza del citato personale, assumendo convenzionalmente come indennità in godimento quella del personale in servizio presso il Ministero dell'Interno.

Pertanto, ferma restando l'attribuzione dell'indennità in godimento del Ministero dell'interno nelle more dell'applicazione del nuovo contratto collettivo per il triennio 2019-2021 che dovrà individuare l'indennità spettante al personale dell'Agenzia la nuova indennità, pari alla differenza tra l'indennità di amministrazione attualmente in godimento e quella da

attribuire (Ministero della Giustizia), rapportata al numero di unità di personale interessato, è quantificato in euro 301.918,65 al lordo degli oneri a carico dello Stato come di seguito indicato:

Nr. unità	Stipendio tabellare per 13 mesi	Indennità di amministrazione (*)	FUA medio (come previsto dal Regolamento ANBSC)	Totale al netto oneri Stato	Oneri Stato	Costo unitario annuo al lordo degli oneri a carico dello Stato	Costo complessivo annuo al lordo degli oneri a carico dello Stato
70	€ 24.149,43	€ 5.192,88	€ 6.000,00	€ 35.342,31	€ 13.223,58	€ 48.565,89	€ 3.399.612,20

Per quanto concerne la lett.c), cpv "4-ter", si tratta di una stabilizzazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 291, legge 205/2017 che ha operato ad invarianza di spesa in quanto la copertura si rinviene nelle risorse di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 159/2011, e per la quale al successivo articolo 38 se ne prevede l'abrogazione.

Al riguardo, in merito al comma 3, lettere a)- b), posto che ivi si prevede ad autorizzare il reclutamento di n. 70 unità della III fascia (Area I) e che la RT fornisce il quadro di tutti gli elementi di computo della spesa, a partire dal costo medio annuo complessivo, per il calcolo della spesa annua (13 mesi) dal 2019, occorre evidenziare che l'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità prescrive che la RT debba contenere una prospettazione almeno decennale degli effetti finanziari correlati alle assunzioni previste e che andrebbero richiesti i prospetti di calcolo del totale oneri a carico dello Stato e degli effetti indotti, così come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Anche in relazione alla lettera c) del comma 3, la RT fornisce in riferimento al nuovo comma 4-*bis* l'onere correlato alla maggiore indennità di amministrazione che verrà prevista dal 2019 per il personale dell'Agenzia dei beni confiscati (calcolata sulla differenza tra quella ad oggi riconosciuta spettante ai dipendenti civili dell'Amministrazione dell'interno e quella che verrà riconosciuta, pari a quella dei dipendenti del Ministero della Giustizia), nonché la previsione dell'onere per cui la stessa Agenzia è autorizzata ad avvalersi di personale nel numero non superiore a 100 unità già appartenente alle PA e di max 20 unità di personale appartenente alle FF.PP., a tal fine collocato in posizione di comando o distacco, per cui è previsto il mantenimento del trattamento fondamentale ed accessorio che viene rimborsato dall'Agenzia all'amministrazione di appartenenza delle interessato.

Sul punto, andrebbero richiesti elementi informativi in merito al numero di unità attualmente in tale posizione presso l'Agenzia ed al loro costo annuo lordo.

Quanto ai profili di copertura, di cui all'autorizzazione indicata al comma 4 e specificamente relativa agli oneri di cui al comma 3, lettera b) si invia all'articolo 39.

Articolo 38

(Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative)

L'articolo introduce una deroga, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, alle norme della *spending review* con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

In particolare, il comma 1, tramite modifica all'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede la disapplicazione all'Agenzia delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.

Il comma 2 autorizza per l'attuazione del comma 1 la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018, ivi prevedendosi che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Il comma 3 stabilisce che al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell'articolo 52 sono abrogati.

Il comma 4 abroga l'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che nell'ambito della legge di bilancio 2018 recava la disciplina dell'organico l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La RT evidenzia che la disposizione mira a risolvere la peculiare criticità indotta dalla circostanza che alcune norme di *spending review* abbiano, negli anni scorsi, operato tagli lineari su alcuni capitoli di particolare rilievo (formazione del personale, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, collaborazioni, consulenze, missioni), prendendo a riferimento le somme in bilancio o le spese a carico di determinati capitoli negli anni 2009/2011.

Aggiunge che benché l'Agenzia in quegli anni muovesse i suoi primi passi e nonostante il fatto che per un ente di recente istituzione tale operazione dovesse tener conto dei costi di *start up*, non misurabili aprioristicamente nei primi anni di funzionamento di un Ente, i tagli sono stati applicati in maniera drastica, incidendo su capitoli che nell'anno di riferimento non esistevano o su cui non era stata ancora appostata o spesa alcuna somma, con il risultato che, operando i tagli su valori pari a zero, è stata cristallizzata per il futuro una possibilità di spesa nulla. Questa è, a tutt'oggi, la capacità di spesa su quei capitoli, nonostante le norme impegnino o autorizzino l'Agenzia a svolgere attività che su quei capitoli sarebbero finanziabili.

A titolo esemplificativo le attività dell'Agenzia comportano spostamenti dei dirigenti e del personale che non si limitano alle attività ispettive ma comprendono la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo e a convegni e nonostante un drastico contenimento, lo svolgimento di attività frontali in ausilio dell'A.G., presenza agli sgomberi di immobili ecc.: in ragione di ciò, la RT informa che nonostante un drastico contenimento le spese annue per missioni, sono state nel triennio 2015/2017 di circa 42.000, 30.000 e 34.000 euro.

Peculiare è poi la situazione di un ente che deve preferenzialmente stabilire le sue sedi in beni confiscati ma al quale - pur disponendo di immobili gratuitamente impiegabili e delle risorse necessarie per renderli funzionati allo scopo - è preclusa la possibilità di provvedere

ad adeguamenti normalmente necessari in ragione non solo dello stato di deterioramento che connota detti beni al momento in cui la confisca diventa definitiva, ma anche dell'esigenza di convertirli all'uso pubblico: si tratta di spese che vanno al di là di quelle previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro, precluse per l'inadeguatezza del limite di spesa fissato all'1% del valore del bene sia per le manutenzioni ordinarie che per quelle straordinarie.

Negli anni ciò ha portato ad un contenimento estremo delle manutenzioni dei locali in uso e tale condizione ha inibito prospettive di sviluppo dell'attività.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 161/2017 che ha spostato la sede principale a Roma e incrementato la dotazione organica si è posto il problema della nuova sede.

Per i costi di adeguamento per il bene preliminarmente individuato per collocazione ottimale, dimensione e prestigio della struttura sono stati preventivamente stimati dal competente Provveditorato OO.PP. in 3 milioni di Euro ampiamente superiore al tetto stabilito in rapporto al valore.

La sede di Napoli — storico immobile di proprietà del Demanio — necessita di urgenti interventi e lavori sono necessari anche a Palermo.

Per la sede di Milano si rendono necessari lavori di ristrutturazione e la necessità di impiegare alcune ulteriori unità di personale per svolgere l'incrementata attività sul territorio ha portato all'individuazione di un bene confiscato che dovrà essere adeguato.

La sede di Reggio Calabria, in comodato dal comune capoluogo, potrebbe essere spostata in un bene confiscato più idoneo che necessita di interventi non radicali che tuttavia non potrebbero rientrare nel ricordato tetto di spesa.

A inizio 2018 l'esigenza finanziaria poteva essere stimata in poco più di 3,700 milioni di Euro (compresa l'ipotizzata nuova sede romana); in bilancio è stata complessivamente stanziata la somma complessiva di euro 161.500, prevedendo solo interventi minimali, non soddisfattivi delle reali esigenze e privi di proiezione prospettica.

La RT afferma che la norma derogatoria non necessita di incremento degli stanziamenti ordinari anche in ragione della possibilità di utilizzare l'elevato avanzo di amministrazione accumulato negli anni anche a seguito della drastica applicazione dei limiti già ricordati: si prevede peraltro che la deroga cessi dal quarto esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, ritenendo tale lasso temporale idoneo a superare la fase di start up e consentire una più corretta quantificazione delle pertinenti esigenze e che allo scadere della deroga, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base della spesa storica consolidata nel corso dell'ultimo triennio.

Parallelamente, segnala che l'Agenzia versa in atto al bilancio dello Stato l'importo complessivo annuo di 66.194 euro in applicazione delle citate norme di contenimento. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39 del decreto in esame.

La norma reca, altresì, per esigenze di coordinamento, l'abrogazione di alcune norme in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto.

Al riguardo, sul comma 1, va considerata l'eventualità che in relazione a norme di contenimento della spesa a suo tempo previste, fossero stati previsti *ex ante* anche dei risparmi di spesa, che sarebbero già scontati dai saldi tendenziali redatti secondo il criterio della legislazione vigente.

Sul punto, occorre rammentare che la RT annessa all'articolo 6, commi 7-9 e 13-14 del decreto-legge 78/2010⁹, non associava espressamente risparmi di spesa prudenziali a decorrere dal 2011 in relazione al contenimento delle spese ivi indicate; effetti, questi ultimi, da non ritenersi pertanto "alterati" per effetto della deroga prevista dalla norma in esame. Pertanto, relativamente alla deroga, non ci sono osservazioni.

Nulla da riferire anche sulle altre norme di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 e all'articolo 2, commi 618-623, che a fini prudenziali non hanno dato luogo alla stima di economie *ex ante* da considerarsi scontate sui saldi tendenziali di finanza pubblica.

In merito al comma 2, posto che ivi la RT si limita a riferire che ai fini della disapplicazione delle norme indicate al comma 1, è prevista comunque una spesa, in termini di minori risparmi, di 66.194 euro dal 2018, andrebbero richiesti i criteri adottati nella quantificazione del detto importo, nonché l'illustrazione in dettaglio dei mancati risparmi conseguenti alle "disapplicazioni" delle norme di contenimento della spesa.

Tuttavia, sulla possibilità che quindi d'ora innanzi, fino al terzo esercizio successivo all'adeguamento della dotazione organica, l'Agenzia possa spendere l'avanzo di amministrazione accumulato negli anni, si rileva che, in analogia con quanto previsto per gli enti territoriali dall'articolo 13, D.L. n. 91/2018, ai fini del saldo indebitamento netto sembrerebbe necessario fornire comunque idonea copertura¹⁰. In particolare, i criteri europei del SEC2010, ai fini della identificazione del saldo delle Amministrazioni pubbliche, trattano nello stesso modo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e l'accensione di debito.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 39 (Copertura finanziaria)

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

⁹ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI legislatura, A.S. 2228, pagina 143; A.S. 3396, pagina 69; XV Legislatura, A.S. 1817-B.

¹⁰ L'articolo 13, comma 1, del D.L. 91/2018 ha istituito un fondo, quale posta di registrazione contabile per compensare in termini di fabbisogno e indebitamento netto gli oneri derivanti dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle città metropolitane, province e comuni per il finanziamento degli investimenti. L'intervento legislativo si è reso necessario dopo che la Corte costituzionale, con sentenza 101/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco degli avanzi di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV) degli enti territoriali previsto a partire dal 2020 dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016.

triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno;

b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a 531.423 euro per l'anno 2018, a 2.497.109 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civili diversi, auto rischi diversi e furto finora destinate al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

La RT si limita a descrivere la norma.

(mln di euro)

Oneri complessivi									
SNF									
Artt.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	0,47	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
18	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	15,00	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	0,00
34	0,00	5,90	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
37	0,00	0,57	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
38	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Totale	15,68	57,55	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	10,33
Copertura									
SNF									
Art.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo speciale di parte corrente	0,00	5,90	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fondo speciale di conto capitale	15,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	0,00
Entrate Fondo solidarietà	0,53	2,50	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
Totale	15,68	57,55	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	10,33

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe innanzitutto acquisita conferma in merito alle disponibilità relative alle autorizzazioni di spesa ivi indicate in corrispondenza alle lettere a) -c) del comma 1, in relazione all'onere corrispondente, da compensare, e alla annualità di riferimento prevista.

Inoltre, va evidenziato che il provvedimento non è al momento corredato dall'Allegato che evidenzia gli effetti sia in termini di competenza che in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica.

La circostanza, premesso che disattende ad una precisa disposizione della legge di contabilità (articolo 17, comma 4), rende al momento impossibile a fornire evidenza della

compensazione dei maggiori oneri per la finanza pubblica contenuto, nel provvedimento, tenuto in debito conto i diversi criteri di imputazione della spesa in termini di competenza finanziaria e quelli invece come noto previsti in termini di cassa e di competenza economica, per ciascun annualità, in considerazione delle risorse indicate a copertura.

Sulle lettere a) e b), le quali riducono la dotazione dei fondi speciali di parte corrente, riducendo l'accantonamento riservato all'Amministrazione dell'Interno, andrebbe confermata l'esistenza delle relative risorse per ciascuna annualità in gestione libera da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Sulla lettera c), che richiama le entrate del contributo a valere dei premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto, rischi diversi e furto, che dovrebbero ordinariamente affluire ai sensi della legislazione vigente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, andrebbero fornite indicazioni in merito al gettito medio annuo prodotto in ragione annua per tali contributi. Andrebbero inoltre fornite rassicurazioni sull'adeguatezza delle residue risorse che perverranno al Fondo di solidarietà a fronte della copertura di oneri di funzionamento a carattere permanente e dei fabbisogni di spesa prevedibili¹¹. Va detto poi che il Fondo in questione è gestito da CONSAP SPA a valere di contabilità speciale di tesoreria.

¹¹ Particolarmente illuminanti, in tal senso, i dati delle entrate riassegnate derivanti dai contributi sui premi assicurativi, rinvenibili nel recente referto della Corte dei conti rispetto all'andamento del fondo registrato nel periodo 2011-2016, dai 120,3 milioni registrati nel 2011 ai 41 milioni segnati nel 2016, con una media incassata nel sessennio di 60 milioni. Nel contempo, la spesa "complessiva" per la solidarietà media registrata nel medesimo periodo è stata di 70 milioni di euro annui. Le vittime di reati estorsivi hanno ricevuto in media 11,6 milioni di euro annui. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione Centrale di Controllo sulle amministrazioni dello Stato, Delibera n. 9, *Referto sulla gestione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e di richieste estorsive (2013/2017)*, pagine 45-48.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2018 [Nota di lettura n. 31](#)
A.S. 717: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
- " [Elementi di documentazione n. 3](#)
La revisione della spesa dei Ministeri in attuazione della Legge di bilancio 2018
- " [Nota di lettura n. 32](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**Atto del Governo n. 36**)
- Ago 2018 [Nota di lettura n. 33](#)
A.S. 741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Set 2018 [Nota di lettura n. 34](#)
Schema di D. Lgs. recante riforma dell'ordinamento penitenziario (**Atto del Governo n. 39**)
- " [Nota di lettura n. 35](#)
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (**Atto del Governo n. 37**)
- " [Nota di lettura n. 36](#)
Disposizioni in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle intercettazioni (**Atto del Governo n. 38**)
- " [Nota di lettura n. 38](#)
A.S. 717-B: " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
- " [Nota di lettura n. 37](#)
Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e governance dell'infrastruttura ferroviaria (**Atto del Governo n. 40**)
- " [Nota di lettura n. 39](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (**Atto del Governo n. 42**)
- " [Nota di lettura n. 40](#)
Trattamento dei buoni-corrispettivo (**Atto del Governo n. 41**)
- " [Nota di lettura n. 41](#)
Sicurezza nei luoghi di lavoro Ministero dell'interno (**Atto del Governo n. 43**)
- Ott 2018 [Documentazione di finanza pubblica n. 3](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 - **Doc. LVII, n. 1-bis**